

COMMISSIONE X
TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

CV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPATARO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:	PAG.		
PRESIDENTE	1262	MARCHESI	1274, 1275, 1276
Comunicazioni del Presidente:		PETRUCCI	1275, 1276, 1277, 1279, 1280
PRESIDENTE	1262	BOGONI	1276, 1277, 1279, 1280
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		FRUNZIO	1276, 1279, 1280
Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa alla industria privata Trento-Malè. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (4292)	1262	POLANO	1276, 1279
PRESIDENTE	1262, 1263, 1264, 1265	SAMMARTINO	1276
ARMANI, <i>Relatore</i>	1262, 1263	REALE GIUSEPPE	1277
BOGONI	1263, 1264, 1265	FERRARI	1278
RAVAGNAN	1263	BARDANZELLU	1278
POLANO	1264	SALES	1278
ANGRISANI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1264	VALSECCHI	1278, 1279
PETRUCCI	1264, 1265	ADAMOLI	1279
SAMMARTINO	1265	Votazione segreta:	
Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):		PRESIDENTE	1280
Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (4293)	1266	Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	1266, 1269, 1276, 1278, 1279, 1280	RAVAGNAN	1280
ARMANI, <i>Relatore</i>	1266, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280	PRESIDENTE	1280
ZAPPA	1267, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279	Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
BUZZETTI	1270, 1272, 1273, 1276, 1277, 1279	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3617);	
ANGRISANI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279	SPADAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (2445)	1281
		PRESIDENTE	1281, 1284, 1285, 1286, 1288, 1290, 1291, 1298, 1299, 1301, 1303, 1307, 1309, 1312, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318, 1322, 1324
		FRUNZIO	1281, 1285, 1301, 1302, 1303, 1306

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

	PAG.
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . .	1281, 1284 1285, 1286, 1288, 1290, 1291, 1298, 1301 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1309 1310, 1311, 1313, 1315, 1317, 1322, 1323
PETRUCCI	1281, 1302, 1315
ARMATO, <i>Relatore</i>	1281, 1285, 1288, 1298 1303, 1305, 1306, 1307, 1309 1310, 1311, 1312, 1313, 1314
BIANCHI GERARDO	1284, 1298, 1302, 1304 1305, 1307, 1310, 1313, 1315
FRUNZIO	1307, 1310, 1311, 1313, 1315
FABRI	1285, 1291, 1302, 1303, 1305, 1306 1309, 1310, 1311, 1313, 1317, 1318
BOGONI	1291
CANESTRARI	1298, 1314, 1315
GEFTER WONDRIK	1302, 1303, 1306
AMADEI GIUSEPPE	1311, 1313
FRANCAVILLA	1311
BASILE	1312, 1313
SINESIO	1317, 1318

La seduta comincia alle 10,15.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Colasanto.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, i deputati Armosino, Ferrari Aggradi, Giglia, Mancini, Marotta Michele, Romano Bartolomeo e Viale sono sostituiti rispettivamente dai deputati Giovanni Ferrari, Buzzetti, Azimonti, Zappa, Salutari Raffaello, Gorrieri e Carrà.

Discussione del disegno di legge: Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa alla industria privata Trento-Malè (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia

concessa alla industria privata Trento-Malè ».

Il provvedimento è stato approvato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 21 novembre 1962.

L'onorevole Armani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, desidererei anzitutto premettere che l'iniziativa di questo disegno di legge risale al Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del Tesoro e col Ministro del bilancio e che essa ha avuto il parere favorevole da parte della III sottocommissione della Commissione bilancio.

Detto questo come premessa, esprimo il parere che il provvedimento ora al nostro esame, altro non vuole se non arrivare al potenziamento tecnico ed economico della ferrovia Trento-Malè, potenziamento che, in primo tempo, era stato suggerito dal Ministero dei trasporti attraverso la concessione di un aiuto particolare al fine di far sì che la detta ferrovia potesse funzionare nel migliore dei modi.

Ad un dato momento fu necessario procedere al potenziamento anche degli impianti fissi della ferrovia.

Nella convenzione iniziale era stato stabilito che questo potenziamento venisse fatto dalla società proprietaria della ferrovia e cioè la « Società ferrovia elettrica Trento-Malè », senonché ad un dato momento questo lavoro non si è più reso possibile, per cui, interpretando l'articolo della legge 2 agosto 1952, n. 1221, il Ministero dei trasporti propose che il contributo per l'acquisto e l'ammodernamento degli impianti fissi potesse essere ridotto, dal concorso dello Stato, nella misura del 50 per cento, su una spesa complessiva di lire 736.946.000. La Commissione interministeriale, istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, fin dal febbraio del 1961 deliberò la concessione di questo contributo. Non era stato però ritenuto sufficientemente chiaro l'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, in base al quale il provvedimento e la spesa relativa alla ricostruzione ed al potenziamento degli impianti fissi dovevano essere assunti dalla società per cui la registrazione dell'atto della concessione ministeriale non era stata effettuata. Si era quindi reso necessario apportare un chiarimento nell'interesse generale del funzionamento della ferrovia stessa, che ha un'importanza notevole anche per quanto si riferisce alle strade ferrate

nazionali. Per questo fu necessario provvedere con un apposito provvedimento di legge; esso deve eliminare il divieto o l'interpretazione di divieto posta dall'articolo 28 della citata legge 24 luglio 1959, n. 622, norma quest'ultima che riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi e non già la possibilità di concedere dei contributi che il Ministero ritiene essere indispensabile dare alla Società per l'acquisto del nuovo materiale.

La VII Commissione permanente del Senato ha approvato il provvedimento oggi al nostro esame nella seduta del 21 novembre 1962; lo stesso ci è stato rimesso, con parere favorevole, da parte della V Commissione (Bilancio) della Camera. Tengo a far presente che nel bilancio del Ministero dei trasporti di quest'anno sono già previsti i fondi necessari per il contributo da concedere alla gestione della ferrovia privata Trento-Malè.

Non ritengo che possano esservi almeno ragioni di fondo essenziali che impediscano l'approvazione del provvedimento sottoposto oggi al nostro esame; anzi occorre considerare che la situazione attuale della ferrovia Trento-Malè è tale per cui il problema deve essere affrontato e risolto nel più breve tempo possibile. Tutti i relativi strumenti sono stati già perfezionati, i fondi finanziari ci sono. La Commissione Bilancio della Camera, ripeto, ha già espresso parere favorevole in proposito. Per queste considerazioni mi permetto di suggerire agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge oggi all'ordine del giorno, nel suo testo integrale.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Armani per il compito così brillantemente assolto e dichiaro aperta la discussione generale.

BOGONI. Mi sia consentito chiedermi se, nonostante le favorevoli premesse del relatore onorevole Armani, non sia consigliabile rinviare la discussione e l'approvazione del provvedimento di legge oggi al nostro esame e ciò soprattutto in considerazione del fatto che un disegno di legge sulla ferrovia privata Trento-Malè è divenuto un po' abituale o ricorrente al termine di ogni legislatura. Vogliate, pertanto, considerare che ciò non può non preoccupare.

Prego gli onorevoli colleghi di aderire alla mia proposta di rinvio ad altra seduta, onde consentirci di studiare più a fondo alcuni aspetti non chiari del provvedimento.

RAVAGNAN. Malgrado se ne sia sempre parlato *ad abundantiam* mi si consenta di tratteggiare brevemente il contenuto del provvedimento in esame: si tratta di un tronco ferroviario che congiunge il capoluogo della Val di Non con Malè, creato e sino ad ora mantenuto in vita, sia pure con contribuzioni statali, dall'industria privata. Purtroppo la risoluzione di questo problema si trascina da tempo e persino i comuni interessati sono discordi nella decisione o meno di mantenere in attività di servizio tale tronco ferroviario privato. Ad un certo momento attraverso lunghe discussioni intavolate in proposito si è raggiunto un accordo, nel senso cioè di chiedere che lo Stato intervenga con una sua contribuzione che consentirebbe di rammodernare e migliorare gli impianti. Ripeto si tratta di una ferrovia gestita dall'industria privata, finanziata dallo Stato, ma che costa miliardi.

C'è, anzitutto, una questione di principio da tener presente e cioè la questione delle ferrovie private che vivono e si sviluppano con i denari pubblici per assicurare i profitti. È una questione di principio che, secondo noi, deve essere considerata, per cui, personalmente, aderirei alla proposta dell'onorevole Bogoni di rinviare la discussione del disegno di legge per approfondire l'esame. In linea di massima dichiaro di non essere d'accordo su quanto già regolamentato dal provvedimento.

ARMANI, Relatore. Vorrei puntualizzare che si tratta di una società privata ma vorrei che gli onorevoli colleghi ricordassero come questa società privata sia costituita esclusivamente da un consorzio fra i comuni e la provincia. Non si tratta, quindi, di privati speculatori ma di un consorzio di enti locali che gestisce questa società.

Vorrei sottolineare questo fatto perché non si avesse a pensare che si cerca di aiutare dei privati.

RAVAGNAN. Mi associo comunque alla richiesta dell'onorevole Bogoni.

PRESIDENTE. Nella relazione ministeriale che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge al Senato è detto: « Più non consentendo le mutate condizioni economiche dell'esercizio di mantenere nei confronti della Società (della quale, giova rilevare, sono azionisti soltanto i comuni che la ferrovia attraversa e serve) un obbligo che le era impossibile osservare, indispensabile era sembrato di dover modificare il regime giuridico posto in precedenza sulla base di previsioni dimostrate errate ».

Questo significa che l'affermazione fatta dall'onorevole Relatore è confortata anche dalla relazione ministeriale.

POLANO. Mi associo alla proposta di rinvio della discussione presentata dall'onorevole Bogoni perché mi pare che, su questo argomento, siano necessarie ulteriori delucidazioni circa la consistenza di questa società, su cosa si è fatto finora, su quello che resta ancora da fare. A me pare poi che, con il provvedimento in esame, si dia in certo qual modo una cambiale in bianco al Governo soprattutto laddove si parla di un contributo che può essere dato per l'acquisto di materiale rotabile necessario per l'esercizio senza però nemmeno precisare l'ammontare delle somme occorrenti. Mi pare sarebbe necessaria una maggiore precisazione di tutti questi elementi così da poter giudicare con più ampia cognizione di causa. Ciò giustifica la proposta di rinvio presentata dall'onorevole Bogoni.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non sono d'accordo sulla proposta di rinvio della discussione perché tutta la questione verte su un fatto semplicissimo quale quello cui il disegno di legge provvede. Non si tratta di andare a valutare la consistenza della società ferroviaria e tante altre cose; si tratta semplicemente di interpretazione pura e semplice di una norma di legge. La legge 2 agosto 1952, n. 1221, concedeva questo contributo per gli impianti fissi; un Comitato interministeriale stabilì perfino le quote che bisognava dare; con questa legge, si vuole ora che i contributi di cui sopra, possano essere concessi per il materiale rotabile. Questo è tutto. Le somme sono stanziare, la legge interessa perché questa ferrovia deve essere potenziata e quindi è bene non ritardarne l'approvazione. Si tratta, ripeto, di un provvedimento di interpretazione e penso che un ritardo danneggerebbe questa ferrovia: null'altro. A ciò si aggiunga — e l'onorevole Relatore lo ha chiarito — che ci troviamo di fronte non già ad una azienda privata ma ad un consorzio dei comuni che vengono attraversati dalla ferrovia. Pregherei la Commissione di passare quindi alla approvazione del provvedimento così come ha fatto il Senato, in quanto esso non riveste un carattere eccezionale.

PRESIDENTE. Vorrei domandare all'onorevole Bogoni se, dopo le dichiarazioni del Governo e le spiegazioni date dall'onorevole Relatore, insiste nella sua proposta di rinvio della discussione.

BOGONI. Sono costretto a rinnovare la mia proposta di rinvio del seguito della discussione e della approvazione del provvedimento in esame perché, a mio parere, nonostante la illustrazione fatta dal relatore onorevole Armani e le argomentazioni portate dal Sottosegretario onorevole Angrisani, la situazione è ben lungi dall'essere stata chiarita.

Nessuno meglio di me può comprendere il desiderio dell'onorevole Angrisani di vedere che il provvedimento oggi al nostro esame compia il suo *iter* legislativo. Ma le mie preoccupazioni restano e poiché anche altri membri della Commissione hanno messo in rilievo alcuni lati non precisamente positivi del disegno di legge oggi in esame, rinnovo la mia proposta di continuare la discussione in altra riunione. Non trascorreranno certo quindici anni prima che se ne torni a parlare! Del resto, considerata l'imminenza delle feste natalizie, oltre tutto, il nostro lavoro dovrebbe subire una battuta di arresto obbligatoria.

PETRUCCI. In altra occasione fui io il relatore del provvedimento e la discussione si concluse nel ravvisare la necessità del potenziamento della ferrovia privata Trento-Malè.

Bene o male questo piccolo tronco ferroviario funziona; il materiale però è piuttosto mal ridotto. Ne consegue che per rimettere in sesto il tronco ferroviario Trento-Malè, attualmente gestito dalla industria privata, non vi sono che due mezzi: o si provvede al rinnovo del materiale rotabile attraverso un intervento diretto dello Stato, oppure lo Stato statizza la ferrovia.

In linea di massima questa seconda soluzione sembra esclusa, ma si potrebbe sempre trovare una via di accomodamento.

La ferrovia, così come si trova, non solo non è in condizione di poter funzionare con efficienza, ma rappresenta addirittura un pericolo in quanto che la estrema precarietà del materiale rotabile ne dovrebbe consigliare la chiusura. Quali conseguenze, però, ne deriverebbero per le popolazioni servite esclusivamente da quel piccolo nodo ferroviario?

Chi può escludere che nelle more del rinvio della discussione, abbia a verificarsi un incidente qualsiasi? Perché dovremmo averlo noi sulla coscienza? La mia è soltanto una ipotesi, nera quanto volete, ma che bisognava pur fare. E poi: come farebbero i lavoratori della zona, che non dispongono di altri mezzi di trasporto, per raggiungere i loro posti di lavoro?

Tecnicamente parlando, poi, considerata la pericolosità della ferrovia per le suaccennate ragioni, ritengo che il problema diventi di urgente soluzione. Se per un complesso di circostanze, che non starò qui a riproporre, si è ritardata sino ad oggi l'approvazione del disegno di legge in esame, non vedo per quale motivo si dovrebbe ancora attendere. Che la ferrovia Trento-Malé debba funzionare ed in maniera perfettamente efficiente, ritengo siamo tutti d'accordo. Ed allora perché non forniamo i mezzi all'industria privata della ferrovia Trento-Malé per provvedere all'ammodernamento ed alla sostituzione del materiale rotabile attualmente non più utilizzabile?

La verità, a mio modo di vedere, è di altra natura: se non si presentano i provvedimenti, se ne trae motivo di lagnanza; se si presentano non vengono approvati oppure la loro approvazione, per un motivo o per l'altro, viene sempre differita. Avrei compreso e ravvisato io stesso la necessità di un rinvio della discussione e della approvazione del disegno di legge oggi in esame, se, ad esempio, la competente commissione dell'altro ramo del Parlamento non l'avesse approvata ed in tal caso sarei stato pienamente d'accordo con lo onorevole Bogoni che ravvisava, appunto, la necessità di un rinvio della discussione sul provvedimento in esame. Invito pertanto lo onorevole Bogoni a voler ritirare la sua proposta di sospensione: quelle che egli ha portato sono state giuste argomentazioni; voglia considerare, però, che le mie sono altrettanto giuste, soprattutto se messe in rapporto con la incolumità dei lavoratori.

SAMMARTINO. Dalla relazione dell'onorevole Armani e da quanto detto dal rappresentante del Governo, è emerso che la ferrovia Trento-Malé è gestita dagli Enti locali. Il titolo del provvedimento oggi al nostro esame, invece, è così formulato: « Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Malé ».

Io vorrei, poiché ho l'impressione che questo ingeneri contraddizione quando risulta di fatto che non si tratta di una industria privata, di sopprimere intanto dal titolo — e su questo chiedo lumi agli onorevoli colleghi — la dizione « industria privata ».

Nel merito della legge, debbo dichiarare che sono favorevole alla approvazione.

PETRUCCI. L'osservazione fatta dall'onorevole Sammartino è una osservazione che apparentemente è giustificata da una formulazione. Debbo dire però che le ferrovie, in ge-

nerale, si distinguono in due tipi: ferrovie dello Stato e ferrovie concesse, anche se si tratta di concessioni ad Enti e quando si dice: « concessa all'industria privata » si ha una specificazione tecnica.

PRESIDENTE. Comunque dalla spiegazione ed anche dal verbale della seduta odierna risulta in maniera più chiara il significato del titolo del disegno di legge.

SAMMARTINO. Sono ferrovie in concessione.

PETRUCCI. Sono ferrovie private. Ma queste sono ferrovie concesse alla industria privata; la dizione è esatta.

BOGONI. Dovrei rispondere al collega Petrucci, che fa richiamo alla mia sensibilità che, appunto per questa sensibilità, ritengo non si possa accettare la proposta di votazione immediata. Chi ha seguito la relazione dell'onorevole Armani, chi ha seguito la legge precedente sa che deve riflettere prima di votare e non si può votare, proprio nell'interesse della popolazione interessata, un disegno di legge solo perché è stato preparato bene dai funzionari. La mia sensibilità mi obbliga ad oppormi a che sia votato oggi questo provvedimento, senza prima accertare che il proprio voto e quello degli onorevoli colleghi sia dato con cognizione di causa.

Si parla di necessità urgentissime ed io mi domando, allora, perché si è aspettato tanto a presentare il provvedimento. Non credo che quindici giorni di rinvio possano far nascere dei sinistri né, d'altra parte, penso che in quindici giorni si possano mettere a posto tutti gli impianti fissi che si vogliono ammodernare. Sono questi i motivi per cui ritengo doveroso insistere nel rinvio della approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bogoni ha presentato una proposta formale di rinvio della discussione.

Pongo in votazione la proposta avanzata dall'onorevole Bogoni.

(Non è approvata).

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per la ferrovia Trento-Malé sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sen-

si dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa relativa al contributo da concedere nei limiti indicati nel precedente articolo, e cioè per il materiale rotabile, farà carico ai fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 21 novembre 1962.

L'onorevole Armani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, sarò breve premettendo anche in questo caso due considerazioni:

1°) che il disegno di legge presentato dal Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro delle finanze ha già avuto la sanzione dell'altro ramo del Parlamento;

2°) che la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

La proposta di passaggio della ferrovia Sondrio-Tirano alla rete ferroviaria dello Stato è suggerita da ragioni di carattere chiaro ed evidente. Si deve, infatti, considerare questa ferrovia non già e non tanto come una ferrovia di carattere locale quanto, invece, una ferrovia di carattere internazionale. Che la ferrovia Sondrio-Tirano abbia una importanza internazionale è confermato dal fatto che essa costituisce sostanzialmente il congiungimento fra la linea Milano-Sondrio esercitata dalle Ferrovie dello Stato e la Tirano-St. Moritz della Rhaetische Bahn. Ora, noi,

che abbiamo impostato un po' quella che è la situazione della rete ferroviaria, dobbiamo essere d'accordo sul passaggio di una linea così importante all'azienda delle Ferrovie dello Stato.

Quando si entrò nella applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, la relazione ministeriale ritenne opportuno che si provvedesse per questa linea ad un ammodernamento ed a un potenziamento degli impianti, sulla base più radicale, tanto che venne prevista una spesa di lire 1.001.977.000 cui corrispondeva un contributo dello Stato di lire 500 milioni 988.000.

La sovvenzione venne stabilita in 78 milioni annui, che corrispondono a lire 290 mila per ciascun chilometro di linea. Tale cifra rappresenta il massimo di quanto stabilito in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ma limitatamente al materiale rotabile e all'esercizio, fatta eccezione, pertanto, del potenziamento degli impianti.

Ora si è ravvisata la necessità non solo di procedere ad un rammodernamento della linea, ma anche ad un suo potenziamento per cui, ferme restando le disposizioni di cui alla precedente legge, necessitava altro provvedimento integrativo.

Mentre si stavano studiando le modalità di regolamentazione della convenzione già stipulata, è intervenuta la presentazione, da parte degli onorevoli Buzzetti e Valsecchi, di una proposta di legge contemplante la inclusione della linea Sondrio-Tirano nella rete delle ferrovie statali.

Localmente, è inutile sottolinearlo, il problema è stato seguito con particolare compiacimento perché, oltre tutto, il trasferimento allo Stato della linea ferroviaria Sondrio-Tirano renderebbe le popolazioni interessate più tranquille circa il funzionamento della stessa linea.

Il riscatto della ferrovia da parte dello Stato può esser fatto — come personalmente auspico e come del resto la legge prevede — attraverso il pagamento da parte del Ministero dei trasporti delle somme specificate nella convenzione a suo tempo stipulata e stabilendo una determinata quota che dovrà essere corrisposta da parte dello Stato a completamento e conguaglio della prima erogazione.

D'altra parte, per evitare che un ritardo nel necessario riassetto della ferrovia Trento-Malè possa determinare un inconveniente o più inconvenienti nel funzionamento della medesima, trattandosi di dover sollecitamente procedere a determinati lavori di sistema-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

zione e riattazione della linea, onde rendere efficace ed efficiente il tronco, si è addivenuti alla conclusione di un sollecito passaggio della Sondrio-Tirano nella rete ferroviaria dello Stato.

La spesa occorrente, come già avvenuto in altri casi consimili, era stata approvata dal Ministero dei trasporti e dal Parlamento. La società che gestisce la ferrovia, rinunciando a parte delle sue spettanze, d'accordo con il Ministero dei trasporti, ha accettato una liquidazione sulla base di 850 milioni, in essa compresi tutti gli impianti rotabili attualmente in funzione.

All'articolo 1 si stabilisce che è autorizzata la spesa di 850 milioni di lire per far fronte al pagamento della indennità, che sarà esente da oneri fiscali di qualsiasi specie, relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano. L'atto da stipulare con l'attuale concessionario della ferrovia Sondrio-Tirano per la risoluzione della concessione, sarà approvato e reso esecutivo con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Vi sono tutte le garanzie che il prezzo è giusto e che la risoluzione del contratto può essere accettata.

Sotto questo punto di vista ritengo che possa suggerire alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame, che è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato.

ZAPPA. Siamo tutti convinti che la statizzazione della ferrovia Sondrio-Tirano non è soltanto auspicabile ma addirittura necessaria. Desidero partire da questa premessa, perché se non si considera la sincerità di tale premessa, vengono a mancare le basi per una serena discussione. Statizzazione necessaria, dunque e richiesta da parte delle popolazioni della zona sin dal 1955, attraverso una petizione dei sindaci e con l'approvazione di un ordine del giorno da parte del consiglio provinciale di Sondrio votato all'unanimità, nel quale si auspicava da parte del Ministero dei trasporti il riscatto della ferrovia in applicazione della convenzione stipulata nel 1929 fra la Società e il Ministero dei trasporti.

Nel 1958, il 21 giugno, cioè poco dopo le elezioni politiche, gli onorevoli Buzzetti e Valsecchi presentarono una proposta di legge tendente alla risoluzione consensuale della concessione che prevedeva un piano di spesa che, allora, raggiungeva solo i 500 milioni di

lire, in essa compresi sia gli oneri di indennizzo sia le spese necessarie per il rammodernamento della intiera linea.

Siamo poi passati all'attuale disegno di legge, sempre interessante la statizzazione della Sondrio-Tirano ma questa volta con una spesa complessiva di 850 milioni di lire.

Desidero subito far notare che il presente disegno di legge prevede, per il solo compenso-indennità alla società, la somma di lire 850 milioni.

Nella relazione alla proposta di legge parlamentare (che credo dovrebbe essere esaminata congiuntamente al disegno di legge perché tratta un argomento inerente la stessa questione), si dice che l'amministrazione provinciale di Sondrio, ben consapevole, come tutti gli enti locali, del disagio che deriverebbe dalla soppressione della linea, è disposta a cedere gratuitamente alle Ferrovie dello Stato la sua partecipazione azionaria che è di circa un terzo»; il 27 per cento.

È questa, una dichiarazione fatta tre anni prima che l'Amministrazione provinciale pronunciasse la rinuncia alla propria quota. La Amministrazione provinciale fu chiamata, nel 1961, a deliberare se rinunciare o meno alla quota ed in quella occasione si è chiesta dalla minoranza quale fosse il valore di quella rinuncia perché nel caso si fosse trattato di un valore ridotto, nessuno avrebbe posto ostacoli, diversamente si desiderava conoscere con maggiore ampiezza lo stato della situazione. Tale delibera venne presa a maggioranza e, successivamente, vennero dalla Prefettura chieste informazioni sulla entità della quota. La risposta fu generica e fu data dal Segretario della Giunta provinciale: essa diceva che l'ammontare complessivo delle azioni sociali da parte della provincia poteva raggiungere un valore di 2-3 milioni di lire per quanto riguarda la quota ferroviaria, dato che vi è un'altra quota di carattere automobilistico. Oggi bisogna far constatare che se questa quota è compresa nella somma di lire 850 milioni, ha un valore, evidentemente di circa 283 milioni, cioè un terzo dell'intero.

Dalla proposta degli onorevoli Buzzetti e Valsecchi si potrebbe ritrarre un elemento indicativo: che, sostanzialmente, il compenso alla società privata era previsto in circa 64-70 milioni di lire, somma dalla quale doveva essere detratto il terzo eventuale di pertinenza della provincia.

Da ciò deduciamo che vi è una notevole differenza tra quella cifra e quella oggi prospettata (per il solo compenso) in lire 850 milioni.

Successivamente, poiché anche noi tutti, in provincia, siamo per la statizzazione della ferrovia, ho presentato, nel 1960, in sede di bilancio del Ministero dei trasporti, un ordine del giorno che nella seduta di martedì 21 giugno è stato esaminato. Ad esso ha risposto il Ministro Ferrari Aggradi. Debbo premettere che la proposta di legge Buzzetti- Valsecchi è stata bloccata dal Tesoro per eccessività della spesa, nonostante essa comprendesse una parte notevole per l'ammodernamento.

Il Ministro Ferrari-Aggradi così rispondeva, dunque, all'ordine del giorno da me presentato: « Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4 a firma degli onorevoli Zappa ed altri dichiaro che ne farò oggetto di esame. Ad ogni modo, la spesa necessaria è valutata in lire 1.350.000.000 ed esiste anche il problema di chi deve sborsarle: se la nostra amministrazione soltanto, oppure anche il Tesoro, il quale ministero, dal canto suo, non ne vuole assolutamente sapere. Cercherò di approfondire la questione ».

Desidero sottolineare che l'ordine del giorno da me presentato diceva: « impegna il governo a voler includere con urgenza la linea ferroviaria Sondrio-Tirano nella rete statale. Tale ordine del giorno prevedeva una disamina globale di tutto l'importo di spesa sia per l'indennizzo alla società privata, sia per l'ammodernamento della ferrovia. In relazione alla legge del 1952 ed al secondo piano di ammodernamento, non essendo stato ritenuto valido e sufficientemente operativo il primo piano che prevedeva una spesa di lire 860 milioni, nel secondo piano di ammodernamento lo Stato prevede una spesa di lire 1 miliardo 1 milione già citata dall'onorevole Armani. Ne deduciamo quindi che, se si sottrae dall'ammontare di lire 1 miliardo 350 milioni la somma di lire 1 miliardo 1 milione necessaria per l'ammodernamento come previsto dal secondo piano di ammodernamento, la spesa prevista per indennizzare la società era stimata in lire 350 milioni. Da questa somma doveva essere detratto l'importo spettante alla provincia. Il disegno di legge, presentato dal Governo attuale ma predisposto sotto il precedente Governo perché esso risale ai primi del febbraio 1962 almeno, come preparazione degli organi ministeriali, prevede la spesa di lire 850.000.000 e la società, a conclusione di trattative svolte dal Ministero dei trasporti, ha dichiarato di essere disposta ad addivenire alla risoluzione della concessione attraverso il versamento della somma sopra indicata per la sola e pura indennità di sua pertinenza.

Nella relazione al disegno di legge, dopo aver fatto richiamo alla proposta di iniziativa dei deputati Buzzetti e Valsecchi, senza accennare, però, alla rinuncia da parte della provincia, è detto che alla Società verranno date lire 850 milioni ma non è detto se in questa somma è compresa o meno la quota della provincia, non solo ma si fanno due affermazioni notevolmente gravi: una è che il riscatto (come si dovrebbe fare seguendo la normale prassi legislativa perché alla base di queste operazioni si deve porre l'applicazione della legge) si dice, non è bene farlo perché porterebbe un po' lontano e cita i precedenti in questa materia che sono quelli riguardanti la ferrovia Siena-Monteantico e la ferrovia Novara-Biella. Mi è stato fatto notare e non so se è esatto, che per quanto riguarda la ferrovia Sienta-Monteantico, la risoluzione di quella convenzione è stata operata con decreto legge, quindi senza intervento del Parlamento se non in sede di approvazione.

Per la ferrovia Novara-Biella ho ricercato il disegno di legge allora presentato ed ho notato che il richiamo al precedente di quella ferrovia è assolutamente ingiusto e assolutamente inesatto dal punto di vista della logica e della verità dei precedenti, in quanto — prego gli onorevoli colleghi di voler prestare la loro cortese attenzione — si dice in tale disegno di legge che lo Stato non potesse esercitare la facoltà di riscatto prevista dal testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse del 9 maggio 1912, n. 477, dato che, in base alle clausole contenute nell'atto di concessione di quella ferrovia, il riscatto stesso non poteva avvenire prima del 1960.

Questo non sarebbe ancora molto se non vi fosse un'altra novità: la ferrovia Novara-Biella è lunga 51 chilometri; la Sondrio-Tirano è lunga 25 chilometri e, mentre per la ferrovia Novara-Biella si è avuta la risoluzione dietro un compenso alla società concessionaria, di lire 650 milioni, in questo caso, invece, per la lunghezza di 25 chilometri, vengono pagate lire 850.000.000, senza la quota della provincia se negli 850 milioni non è compresa.

Queste sono le considerazioni che noi prospettiamo e che ci inducono a dubitare seriamente dei calcoli fatti dal Ministero dove, sulla base di una cortese anticipazione dell'onorevole Sottosegretario, ho potuto sapere che si è partiti da una richiesta della società di 2.200.000.000 per giungere poi ad una richiesta finale concordata nella quale non si sa se esista o no la quota della provincia, di

lire 850.000.000. Ci chiediamo: perché 850 milioni di lire? Noi rispondiamo con delle argomentazioni che ci sembrano logiche, portando l'esempio della ferrovia Novara-Biella, portando la dichiarazione del Ministro Ferrari Aggradi e le argomentazioni della proposta di legge di iniziativa dei parlamentari Buzzetti e Valsecchi.

Ma c'è di più. Non sono un esperto in materia ferroviaria, è noto, ma ho studiato il problema.

La concessione per la ferrovia Sondrio-Tirano scade nel 1983, essendo stata stipulata nel 1902. Ma la legge fondamentale dice che, una volta trascorso il limite minimo di trenta anni, si può esercitare il diritto di riscatto, non solo, ma esiste anche una disposizione che prevede l'acquisizione delle quote di reversibilità da parte dello Stato. Ora se ciò esiste, deve pur esserci una quota acquisita di cui tener conto.

Altro problema: l'urgenza. Almeno su questo punto della nostra discussione, la Commissione sarà unanime. E' dal 1955 che le popolazioni interessate sollecitano la soluzione del problema e gli Enti locali auspicano il riscatto. D'altra parte, però, si sostiene, e questa mattina ne abbiamo avuta la conferma, che il riscatto, per la sua complessa procedura, non consente una sollecita soluzione di questo annoso problema.

Ma non è prematuro parlare in questi termini prima ancora di aver posto sul tappeto la questione inquadrata nei suoi termini? Da parte degli onorevoli colleghi si è detto che per compiere l'operazione di riscatto occorre circa un anno di tempo.

Al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si sostiene che « l'atto da stipulare con il concessionario della ferrovia per la risoluzione della concessione sarà approvato e reso esecutivo con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato », ma per far ciò occorre almeno un anno di tempo!

Si è sottolineato anche che, mentre era in corso di concertazione tra il Ministero dei trasporti e quello del tesoro uno schema di disegno di legge sulla materia, veniva presentata al Parlamento una proposta di legge, di iniziativa degli onorevoli Buzzetti e Valsecchi, per l'inclusione della ferrovia Sondrio-Tirano nella rete statale stante l'urgenza di ammodernare la linea.

Ma allora, ci soccorre la legge del 1936 nella quale, considerato che per evitare ulteriore perdita di tempo, non vi è che un mezzo,

si dice: « a modifica del 184, qualora l'esercizio venga interrotto, sul totale o parte del percorso, ... o l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità... il Ministero delle comunicazioni potrà prendere le misure necessarie per il ripristino del servizio, assumendone la gestione ».

Ravvisandosi le condizioni di precarietà riconosciute, pertanto, nel caso della linea ferroviaria Sondrio-Tirano esistono le possibilità previste per l'assunzione immediata da parte dello Stato.

Da parte mia e degli onorevoli colleghi di gruppo sono stati presentati tre ordini del giorno ed un emendamento. Il primo ordine del giorno ha assorbito gli altri, ma in esso vi è contemplata la riserva di rimettere il provvedimento all'esame dell'Aula, perché tutto sta a dimostrare — le delucidazioni offerte dai vari settori non sono state sufficientemente chiarificatrici, infatti — che si dovrebbe pagare molto di più di quanto dovuto. Nel primo ordine del giorno si sottolinea che « la Commissione trasporti decide di non passare allo esame degli articoli, mentre impegna il Governo al riscatto della ferrovia, e stanti le riconosciute condizioni di deperimento si invita il Governo ad assumere la gestione della ferrovia ».

Il secondo ordine del giorno è in subordine al primo e rappresenta una transazione. Si sostiene che « preso atto della rinuncia dell'amministrazione provinciale di Sondrio alla quota di compartecipazione societaria nella società ferroviaria Alta Valtellina; preso atto che la quota di pertinenza della provincia di Sondrio ammonterebbe a circa 425 milioni di lire se fosse esclusa dagli 850 milioni e che, se invece fosse compresa, ammonterebbe a circa 283 milioni di lire; considerato che l'amministrazione provinciale di Sondrio è caduta in un evidente errore di fatto, non avendo disposto alcuna consulenza per stabilire il valore della rinuncia come esperienza pratica e diritto impongono alle pubbliche Amministrazioni, errore di fatto che si risolve in un vizio di valutazione di consenso; impegna il Governo a non considerare tale rinuncia ed eventualmente a chiedere conferma di essa all'amministrazione provinciale di Sondrio ».

Nel terzo ordine del giorno si dice che negli 850 milioni di lire è compresa anche la quota di un terzo per la provincia.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Zappa che la proposta di legge degli onorevoli Buzzetti e Valsecchi n. 45 concernente identica materia non è stata ancora svol-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

ta in Aula e tanto meno pertanto assegnata alla nostra Commissione. Per questo non è stato possibile effettuare l'esame abbinato della proposte di legge n. 45 e del disegno di legge n. 4293.

Do lettura degli ordini del giorno presentati da parte degli onorevoli Zappa, Bogoni, Fabbri, Concas, Landi e Schiano:

« La X Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,

preso atto del contenuto del disegno di legge n. 4293 « Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete stradale » e particolarmente della spesa proposta di lire 850 milioni per il pagamento della indennità, nonché del riconoscimento contenuto nella relazione a tale disegno di legge a proposito dello stato di decadimento della ferrovia;

preso atto del contenuto del progetto di legge di iniziativa parlamentare n. 45 del 21 giugno 1958 degli onorevoli Buzzetti e Valsecchi che prevedeva una spesa di lire 500 milioni « per far fronte agli oneri relativi alla risoluzione della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano ed al suo ammodernamento » e prevedeva la rinuncia della quota di compartecipazione societaria (un terzo) da parte dell'amministrazione provinciale di Sondrio, rinuncia deliberata dal Consiglio provinciale di Sondrio, a maggioranza, nell'aprile 1961;

considerato che il Ministro dei trasporti nella seduta di martedì 21 giugno 1960 della Commissione trasporti durante la discussione sul bilancio relativo, intervenendo sull'ordine del giorno n. 4 presentato dall'onorevole Zappa ed altri ha osservato che la spesa necessaria per risolvere nel suo complesso il problema della statizzazione della Sondrio-Tirano è stata valutata in 1.350 milioni e che nella relazione al disegno di legge n. 2250 presentato al Senato il 19 ottobre 1962 si afferma che la spesa per l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti è stata prevista in lire 1.001.977.000, per cui la differenza tra queste due cifre per circa 350 milioni doveva costituire l'indennizzo da corrispondere alla concessionaria salvo l'ulteriore riduzione per la rinuncia del terzo di compartecipazione societaria dell'amministrazione provinciale di Sondrio;

considerato, quindi, che la somma di lire 850 milioni è di oltre 500 milioni superiore al valore dell'indennità da corrispondere alla società privata;

tenuto conto, infine che in base all'effettivo valore degli impianti e alla quota di

reversibilità appartenente allo Stato del valore stesso, la procedura ordinaria del riscatto è più largamente vantaggiosa e cautelativa;

mentre riafferma la inderogabile necessità della statizzazione della ferrovia,

delibera

il non passaggio agli articoli della proposta in esame e

impegna il Governo

a dare corso alla procedura del riscatto della ferrovia nonché — stanti le riconosciute condizioni di deperimento — a promuovere nelle more di esecuzione del riscatto, il trapasso a gestione commissariale governativa ».

« La X Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,

preso atto della rinuncia dell'amministrazione provinciale di Sondrio alla quota (corrispondente a circa un terzo) di compartecipazione societaria nella società ferroviaria Alta Valtellina, il cui valore non è stato indicato nella delibera e che solo in sede di chiarimento richiesto dalla giunta provinciale amministrativa è stato con lettera del Segretario di quella amministrazione determinato in pochi milioni di lire (2 o 3 milioni);

preso atto altresì che (se detta quota non è compresa nella somma di lire 850 milioni proposta dall'articolo 1 del disegno di legge in esame) la quota stessa di pertinenza della provincia di Sondrio ammonterebbe a circa 425 milioni e che, se invece, fosse compresa, ammonterebbe a circa 283 milioni;

considerato che l'amministrazione provinciale di Sondrio è caduta in un evidente errore di fatto non avendo disposto alcuna consulenza per stabilire il valore della rinuncia come esperienza pratica e diritto impongono alle pubbliche amministrazioni, errore di fatto, che si risolve in un vizio di valutazione di consenso,

impegna il Governo

a non considerare tale rinuncia ed eventualmente a chiedere conferma di essa all'amministrazione provinciale di Sondrio ».

« La X Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,

considerate le premesse all'ordine del giorno n. 2 a firma dei sottoscritti, approvando il disegno di legge in esame;

precisa che nella somma di lire 850 milioni è compresa la quota di compartecipazione azionaria spettante all'amministrazione provinciale di Sondrio ».

BUZZETTI. Ma perché continuare tanto a discutere? Mi sembra che da parte di tutti

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

coloro che hanno seguito l'iter del provvedimento oggi in esame, sia stata ravvisata l'urgenza e la necessità di statizzare il tronco ferroviario Sondrio-Tirano.

Il problema, come ha rilevato molto opportunamente l'onorevole Zappa, è ovviamente particolarmente sentito da tutte le popolazioni della provincia di Sondrio, tal che nel 1955 il consiglio provinciale, a seguito di una riunione di numerosi sindaci rappresentanti di tutte le zone servite dalla ferrovia, votò un ordine del giorno nel quale si sollecitava la inclusione della linea Sondrio-Tirano nella rete ferroviaria statale.

Il 21 giugno 1958, subito dopo le elezioni politiche, da parte mia e dell'onorevole Valsecchi venne presentata una proposta di legge mirante ad ottenere la statizzazione di questa linea, che non è di 25 bensì di 34 chilometri. La nostra proposta venne accompagnata da una relazione tecnica, terminante con alcune considerazioni di merito circa gli oneri derivanti dalla applicazione del provvedimento.

Poiché dal 1955 al 1958, malgrado i continui interventi in Parlamento dei rappresentanti di allora, ci si è sempre trovati di fronte ad una difficoltà sollevata dal Tesoro per quanto riguardava la copertura della spesa, si stava studiando la possibilità di contenere questa spesa nei limiti minimi indispensabili e si dava, anzi, l'indicazione di una cifra che presso a poco equivaleva alla cifra che lo Stato avrebbe dovuto pagare in base alla legge dell'ammodernamento, approvata nel 1952. Quindi, a titolo indicativo, venne fatta la cifra di lire 500.000 alla quale si richiama l'onorevole Zappa e, dobbiamo dirlo chiaramente, senza esaminare a fondo se questa cifra sarebbe stata poi sufficiente per il completamento dell'operazione.

A noi interessava, in quel momento, che la proposta fosse presa in considerazione perché fino ad allora vi era stato un diniego categorico alla presa in considerazione del vantaggio derivante allo Stato dalla inclusione di questa linea nella rete ferroviaria statale facendo un tutt'uno del percorso da Milano a Tirano in sostituzione di due gestioni tronchi: il Milano-Sondrio ed il Sondrio-Tirano. Le due gestioni, infatti, complicano le cose e creano un aggravio, che in gran parte è sopportato dallo Stato dato che occorrono alla stazione di Sondrio, dei locomotori a disposizione della linea Sondrio-Tirano, occorre l'impiego di personale, pagato dalle Ferrovie dello Stato, vi sono delle difficoltà per i passaggi dall'uno all'altro binario, in una sta-

zione come quella di Sondrio, non attrezzata, priva di sottopassaggi ed anche ristretta come spazio.

La proposta, comunque, sembrava non trovare assolutamente una possibile accettazione e fu così che, quando usciva in base alla legge dell'ammodernamento del 1952 un primo decreto ministeriale che, prevedendo una spesa complessiva per l'ammodernamento, di circa lire 900.000.000, garantiva alla società concessionaria la somma di lire 434 milioni vista l'urgenza di fare qualche cosa per questo ammodernamento, il sottoscritto, gli organi competenti, i rappresentanti politici non insistevano ritenendo opportuno che, purché questa linea venisse sistemata al più presto, sarebbe stato bene accetto questo ammodernamento fatto dalla società concessionaria anziché la soluzione logica quale l'inclusione nella rete statale. Detto decreto non venne ritenuto però sufficientemente operativo dalla Società concessionaria la quale non vedeva la possibilità di mantenere in esercizio la linea con un sussidio annuo di lire 30-35.000.000 e chiedeva la legge speciale, già discussa in sede ministeriale, che prevedeva un sussidio annuo di lire 78.000.000 ed un contributo alla spesa di ammodernamento, di oltre lire 500 milioni.

A questo punto, i presentatori della proposta di legge tendente ad inserire la linea ferroviaria nella rete dello Stato, riprendevano nuovamente tutta la materia, cercando di porre in evidenza come fosse più vantaggioso — a parte l'interesse locale — per l'Amministrazione ferroviaria, non sborsare a fondo perduto lire 500.000.000 e tanto insistevano fino a che riuscivano a far comprendere, innanzitutto la bontà di una operazione di questo tipo e, soprattutto, la economicità di una gestione unica di tutta la linea, con capolinea Milano e con punto terminale Tirano. In sede governativa, da un primo esame della situazione, si cominciava a prendere in seria considerazione il passaggio allo Stato.

Mi permetto ora fare un'altra premessa. In questi anni, ho rappresentato l'Amministrazione provinciale di Sondrio, che detiene circa il 28 per cento delle azioni della società, proprio con l'intento di condurre, dall'interno della società stessa, la battaglia per la statizzazione della linea, in contrasto con l'orientamento del Consiglio di amministrazione. Ho quindi fatto da terzo incomodo nel Consiglio di amministrazione della società e potremmo vedere i verbali di quelle riunioni e si avrebbe la chiara dimostrazione che l'unico che abbia sempre chie-

sto la statizzazione della ferrovia è sempre stato il sottoscritto incontrando, fino all'ultimo, la più viva opposizione da parte di tutti i consiglieri che speravano nella legge speciale per riuscire, con un forte contributo dello Stato, a riassetare la linea e, soprattutto, di beneficiare del sussidio annuale di lire 78.000.000 che, forse, avrebbe permesso anche qualche utile.

Quando, finalmente, si è riusciti in sede ministeriale, a convincere i vari ministri che si sono succeduti — e quasi sempre si è dovuto riprendere da capo un discorso che non veniva a conclusione per il succedersi delle diverse persone — un grande respiro di sollievo è venuto da parte di tutta la popolazione che vedeva ormai concludersi quella che era una aspettativa di molti anni.

Le notizie della approvazione del provvedimento da parte del Senato e della Commissione Bilancio della Camera, hanno riacceso la speranza di vedere presto conclusa la questione. Non mi assumerei quindi, sicuramente, oggi, la responsabilità di rinviare ulteriormente la conclusione di questo provvedimento. Vorrei proprio che oggi venisse rappresentato l'ultimo atto, l'atto finale.

Viene sollevata una questione, quella della congruità del prezzo che dovrebbe essere pagato come indennizzo e che è il risultato delle trattative che portano alla risoluzione consensuale. Non sono in grado di giudicare perché non ho seguito la trattativa, non ho la competenza tecnica e non è questo neppure il compito del parlamentare, come non è compito del singolo parlamentare indagare su quale base il competente Ministero ed i suoi organi tecnici hanno operato.

ZAPPA. Lo sai anche tu.

BUZZETTI. So soltanto che l'amministrazione provinciale di Sondrio — è stato affermato dal Consiglio — ritiene che di sommo vantaggio e di sommo interesse per la popolazione sia l'inclusione della linea Sondrio-Tirano nella rete statale e che l'ammodernamento di essa sia fatto a cura dello Stato e per raggiungere questo scopo è disposta a qualsiasi sacrificio nei limiti del possibile e del ragionevole.

Ho già detto in Consiglio provinciale, che, se la quota parte della provincia dovesse essere anche non di 200 ma di 300 milioni, la provincia lascerebbe questa quota a disposizione e mantiene la rinuncia, così come a suo tempo ha deliberato. È un impegno che intende mantenere pur di giungere al buon fine dell'operazione.

In questa sede debbo dire — ed è una richiesta che abbiamo già avanzato ma è un problema che tratteremo a parte — che eventualmente potremo vedere di chiedere un impegno ad intervenire con adeguati stanziamenti per risolvere il problema della stazione ferroviaria di Sondrio in considerazione anche di questo sacrificio della provincia; ma ripeto questa è una considerazione a parte e sul punto della rinuncia l'Amministrazione provinciale di Sondrio — ed io sono assessore — garantisce che intende mantenere l'impegno preso a suo tempo.

ZAPPA. Se nella somma di lire 850.000.000 è compreso anche il terzo spettante alla Provincia, volete anche mantenere l'impegno.

BUZZETTI. Dico che non c'è.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. A noi non interessa se il terzo spettante alla Provincia è compreso o meno perché il Governo con il presente provvedimento intende liquidare la società della quale fa parte anche la Provincia di Sondrio. Il Consiglio provinciale rinuncia per facilitare l'operazione.

È chiaro che il consiglio provinciale rinuncia in favore dello Stato e mai della società! Comunque non sto a discutere se la cifra di 850 milioni di lire sia o meno giustificata, poiché non sono in condizione di fare valutazioni, come — mi sia consentito dirlo — non ritengo sia in grado di farne l'onorevole Zappa, e non per difendere la cifra da me suggerita ma perché considero le sue argomentazioni non del tutto perfette e pertanto non posso accettare la cifra fatta perché non la ritengo giusta.

A mio modo di vedere le cose, il calcolo fatto dall'onorevole Zappa presta il fianco alla inesattezza in ciò: se un miliardo di lire è la cifra che si ritiene necessaria per l'ammodernamento eseguito dalla società concessionaria e sul quale vi dovrebbe essere un contributo dello Stato del cinquanta per cento, rilevo allora che il calcolo da farsi, con riferimento ai 1.300 milioni degli oneri comprensivi del contributo statale, deve essere invece eseguito su 650 milioni e questo perché la spesa di ammodernamento fissata in un miliardo di lire è comprensiva degli impianti fissi, del materiale rotabile (al 50 per cento), del materiale per la Milano-Sondrio con prosecuzione per Tirano. Ed allora lo Stato non verrebbe a spendere un miliardo, ma soltanto 500 milioni, ossia a dire la parte relativa agli impianti fissi.

Pertanto, se rapportiamo i cinquecento milioni che dovrebbe spendere lo Stato, con i 1.300 citati, avremmo gli 850 previsti dal prov-

vedimento in esame, salvo a valutare, poi, in caso di riscatto, quello che sarà il valore del materiale rotabile recuperabile che andrebbe in più degli 850 milioni rappresentanti il punto di partenza.

È appunto in tali termini che il problema deve essere considerato e valutato.

Invito pertanto l'onorevole Zappa a voler ritirare la sua proposta di rinvio in quanto che, ove la sua proposta fosse accolta, l'esame e l'approvazione del disegno di legge oggi in esame verrebbe ulteriormente procrastinato. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di rendersi conto di quelle che sono le aspettative delle popolazioni interessate. Una decisione troppo affrettata ci farebbe correre il rischio di gettare tutto a mare, di dover presentare questo provvedimento alla prossima legislatura, di aver gettato dieci anni al vento, ritrovarsi al punto di partenza. Nostro compito è quello di tutelare l'interesse delle popolazioni e soprattutto di curare gli interessi dello Stato...

ZAPPA. Procediamo al riscatto ed il problema è risolto!

BUZZETTI. ... ma comporterebbe quella perdita di tempo cui ho fatto cenno. Visto l'andazzo, infatti, gli oneri sarebbero sempre superiori al preventivo. Non c'è nessun motivo di preoccupazione, poiché prima di stipulare l'atto con il concessionario si guarderà attentamente, dettagliatamente, nei particolari, ai valori reali che dovranno essere accertati da parte dei competenti organi tecnici. Ritengo che su tali basi i colleghi vorranno dare il loro assenso all'approvazione del provvedimento in esame.

Mi scusino gli onorevoli colleghi se li ho a lungo intrattenuti: ma se non ci fossero gli Zappa ed i Buzzetti a mettere i bastoni tra le ruote, credete forse che non sorgerebbero altri ad invitare ad andare con i piedi di piombo? Propongo, pertanto, all'onorevole Zappa di ritirare la sua proposta di rinvio e di presentare un ordine del giorno nel quale si richiami l'attenzione del Ministro, affinché prima di stipulare con il concessionario l'atto definitivo, riesamini i criteri di valutazione.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Le conclusioni alle quali è pervenuto l'onorevole Buzzetti, a mio parere, hanno chiarito eloquentemente la situazione: siamo, infatti tutti d'accordo sulla necessità della statizzazione del tronco ferroviario Sondrio-Tirano, problema indispensabile ed anche urgente da risolvere, perché richiesto da tutte le popolazioni della zona, perché la necessità di quella linea è stata da tutti ravvisata.

Quale il punto di divergenza? Su che cosa l'onorevole Zappa ha fissato le sue giuste osservazioni? Il prezzo. Ma niente altro. Egli, poi, ha fatto appello ad una iniziativa parlamentare, presa nel 1955 da parte degli onorevoli Buzzetti e Valsecchi, i quali indicarono la spesa in 500 milioni.

Giunti a questo punto mi chiedo: fu una iniziativa parlamentare o soltanto lo zelo dei proponenti a mantenersi quanto più bassi possibile nella indicazione della cifra, affinché la proposta di legge potesse avere il consenso da parte del Ministero del tesoro?

Gli onorevoli Valsecchi e Buzzetti, prendendo quella iniziativa, quali studi condussero e quali trattative intrapresero per giungere a quelle conclusioni? A mio avviso, diverso è stato il procedimento che ha seguito il Ministero dei trasporti per arrivare alla cifra di 850 milioni, di cui si fa riferimento nel provvedimento in esame, in quanto ha fatto prendere contatti, si sono svolte discussioni, sono stati effettuati sopralluoghi; si è, evidentemente, approfondita la materia e si è giunti a stabilire una somma che non è quella di 850 milioni ma di 1.300 milioni di lire.

A questo punto il Ministero del tesoro ha fatto presenti le difficoltà che si prospettavano alla sua adesione a questa eventualità di spesa; di conseguenza le cose dovevano fermarsi ancora a quel punto. Ora l'amministrazione provinciale, che si era già allora interessata, è intervenuta di nuovo poiché si rendeva conto della necessità di far passare questo tronco ferroviario alla rete delle ferrovie dello Stato, ed ha fatto un semplice ragionamento e non ha inteso fare un regalo né allo Stato né agli altri componenti della società. Essa è partita da un principio e cioè, che quando essa aveva acquistato le azioni, non aveva inteso fare un affare e trarne un reddito ma, come sempre fanno le amministrazioni del genere, aveva considerato questa spesa come una a fondo perduto che sarebbe servita a rendere più facile l'operazione e compensare delle opere. Questo fu l'inizio e lo scopo onde oggi l'Amministrazione provinciale, pur di vedere realizzata questa aspirazione tanto sentita, come viene affermato da tutti, viene incontro dicendo che, per una questione di principio essa pensa di rinunciare alla sua quota al solo scopo di facilitare l'operazione. Cosa è raccomandabile fare, oggi, in questa situazione? La spesa di lire 850 milioni è il limite massimo che noi indichiamo nella legge.

ZAPPA. La cifra è stata concordata, lo dice la relazione.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. È stata concordata in senso generale. Ora, quella raccomandazione che il Governo non esita ad accettare, contenuta nell'ordine del giorno che è stato concordato, darebbe la facoltà al Ministro, alla conclusione di queste trattative, nella valutazione ultima, reale, immediata, di realizzare tutte quelle economie che si rendessero possibili ed oneste. Niente di più facile della possibilità di spendere una cifra inferiore agli 850.000.000 di lire, e la somma residua passerebbe nei residui.

ZAPPA. E non andrebbe alla provincia.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per quanto riguarda la provincia è cosa che, nella maniera più rigorosa, non interessa questa discussione e credo di essere stato chiaro all'inizio della mia esposizione, nella interpretazione del pensiero dell'Amministrazione provinciale che, in genere, come le amministrazioni analoghe, segue ed ha seguito il sistema che ho esposto.

Il Governo raccomanda alla Commissione di orientarsi verso l'approvazione del provvedimento in esame e fa presente che, se non si dovesse seguire la procedura proposta, bisognerebbe cominciare col dare l'anno di preavviso, poi, giungere ad un accordo e seguire quindi tutta una procedura lunga e incerta.

L'onorevole Zappa sa bene come stanno le cose ed io gli chiedo se si vuole passare o no alla rete ferroviaria statale questo tronco; un passaggio richiesto da tutta la popolazione della zona. Oggi vi è l'opportunità di avere a disposizione i fondi; le trattative svolte, l'incontro avvenuto, sono stati accettati e valutati e confermati anche dal Ministero del tesoro. E domando: chi è più competente nella stabilire queste cose, l'onorevole Buzzetti che ha presentato la nota proposta di legge, o una commissione ministeriale o gli organi del Ministero controllati dal Ministero del tesoro? E, mi diceva l'onorevole Buzzetti, se vogliamo togliere la fiducia agli organi dello Stato, dobbiamo trovare un'altra via ma, se queste sono le garanzie, io ritengo che ci si debba fidare di quelli che sono gli organi ministeriali.

Raccomando, quindi, l'approvazione del provvedimento sottoposto al vostro esame nel testo che il Senato, saggiamente, ha già approvato e ciò valutando tutto l'insieme di situazioni e facendo sì che venga portato a compimento, nel più breve tempo, un atto desiderato dalle popolazioni interessate.

ZAPPA. Una cosa risulta chiara: che nella somma di lire 850.000.000, secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, non è compresa la quota della provincia e che, se qualcosa verrà risparmiata, questo qualcosa verrà incamerato dallo Stato. Debbo anche osservare che né l'onorevole Buzzetti né l'onorevole rappresentante del Governo hanno risposto alla comparazione da me fatta con il tronco Novara-Biella; né l'onorevole Buzzetti né l'onorevole rappresentante del Governo hanno infine risposto all'altra premessa da me fatta; che, cioè, si può giungere alla statizzazione della ferrovia attraverso il canale normale stabilito dalla legge, che è il riscatto.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non vi è un precedente, in Italia.

ZAPPA. Vi sono due precedenti, quello delle Calabro-Lucane che è stato operato con decreto ministeriale. Ho voluto controllare ed ho visto che il Parlamento interverrà solo in sede di ratifica. L'altro esempio è quello della linea ferroviaria Novara-Biella. Si è detto che in quel caso non si poteva esercitare il riscatto e quindi il richiamo della presente legge a quel precedente è un richiamo falso ed inopportuno. Sottolineo anche che, se per il riscatto occorre un certo tempo, anche per la risoluzione consensuale occorre del tempo perché è, quanto meno, necessario il parere del Consiglio di Stato e debbo anche dire che, mentre per un contadino, si esercita rapidamente l'esproprio quando invece si tratta di riscattare una ferrovia di una società, di un gruppo finanziario, non si segue la legge.

MARCHESI. Volevo chiedere all'onorevole Sottosegretario un chiarimento: se egli è in grado di fornire alla Commissione i dati analitici da cui risulta l'ammontare di lire 850.000.000.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono trattative generiche.

MARCHESI. Altro chiarimento: domando se è compresa nella indennità anche la stima degli oggetti mobili di cui all'articolo 888 della legge ferroviaria o se si tratta soltanto di una indennità per l'anticipata risoluzione della convenzione.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La somma esposta è la massima spesa consentita al Ministero dei trasporti per risolvere questa situazione, donde il principio che si dovesse spendere di meno.

MARCHESI. Allora effettuato il pagamento di lire 850.000.000 lo Stato entrerà in possesso di tutto il materiale mobile o vi sarà una successiva stima del materiale?

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. No.

MARCHESI. Avuti questi chiarimenti debbo dire che il Governo si deve rendere conto della nostra preoccupazione. Questo costituisce, per noi che abbiamo chiesto e chiediamo la statizzazione delle ferrovie, un pericoloso precedente, pericoloso per l'entità dell'indennizzo corrisposto e per la procedura che seguiamo.

È chiaro che, se domani la Commissione si troverà di fronte alla necessità di prendere una decisione importante, quale può essere appunto quella contemplata nel provvedimento in esame, del riscatto di altri tronchi ferroviari gestiti dall'industria privata, dovrà procedere con particolare prudenza, perché creando un precedente non ci si potrà comportare in maniera diversa in casi simili.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ma in qualche maniera si dovrà pur procedere; o dobbiamo, forse, arrivare alla creazione di una commissione di inchiesta?

MARCHESI. La valutazione deve essere fatta dai competenti organi governativi. Il Parlamento può procedere ad una valutazione solo quando è in possesso dei relativi precisi dati tecnici; sarebbe illusorio lavorare sul generico. Questa è, appunto, la nostra principale preoccupazione. Siamo tutti d'accordo sulla statizzazione del tronco Sondrio-Tirano, ma non possiamo procedere nel nostro lavoro con leggerezza, per il timore, appunto, che, creando un precedente, sorgano successivamente difficoltà per il riscatto di altre linee gestite dall'industria privata.

Pertanto, ove gli onorevoli colleghi fossero d'accordo, saremmo propensi a chiedere il rinvio dell'esame del provvedimento oggi all'ordine del giorno, onde permetterci anche un più approfondito esame delle proposte già formulate.

PETRUCCI. Ho ascoltato con particolare attenzione le osservazioni acute dell'onorevole Zappa e le non meno precise argomentazioni portate dall'onorevole Buzzetti. Vorrei far presente che per me, in un certo senso tecnico della materia, hanno ragione entrambi. Quanto all'onorevole Bogoni, favorevole alla statizzazione delle ferrovie concesse, egli mi ha sempre trovato pronto nel contraddittorio. Ripeto che sono contrario al riscatto delle ferrovie concesse in gestione, perché non vorrei che lo Stato, il quale si è sempre preoccupato di costruire ferrovie non produttive, antieconomiche, e soltanto qualche volta è stato costretto, per venire incontro ai desideri delle

popolazioni interessate, a sovvenzionare tronchi passivi, fosse indotto ora a fare ciò che invece non rientra nei suoi piani.

ZAPPA. La statizzazione è necessaria.

PETRUCCI. Ho sempre sentito parlare di nazionalizzazione e mai di un caso particolare come quello della ferrovia Sondrio-Tirano la cui statizzazione è sollecitata dall'opposizione e contro la quale sarebbe il Governo solo per creare difficoltà. Ma come si può ragionare in tal maniera quando il provvedimento ha già ricevuto il crisma dell'approvazione da parte della competente commissione dell'altro ramo del Parlamento e del Tesoro? Si tratta di valutazioni ben serie, quelle che sono state effettuate dagli organi competenti: il Ministero del tesoro ha esercitato regolarmente la sua funzione di controllo; si tratta, sì, di una spesa congrua, ma giusta.

ZAPPA. E perché non è stata dichiarata congrua quella relativa ai 500 milioni di lire?

PETRUCCI. L'onorevole Zappa fa riferimento al provvedimento approntato nel 1955; ora siamo nel 1963 ed il valore è mutato. Ora, per quale motivo dobbiamo fare delle cose tecnicamente errate quando, ragionando un pochino di più, potremmo farle giuste? In altra occasione, per la costruzione dell'aeroporto di Palermo, ebbi a lottare a lungo perché vi era disparità di vedute circa il luogo di utilizzo: Punta Raisè e Torre Corsara. Rammento che il Ministro Taviani mi suggerì di non impiantare una lunga discussione, perché si sarebbe corso il rischio di non vederlo realizzato né dall'una parte né dall'altra. Se tra due anni siederò ancora su questo scanno, non so se sarò ancora favorevole alla statizzazione di un piccolo tronco ferroviario. Perché allora molti colleghi potrebbero obiettare di essere l'uno per un servizio automobilistico, l'altro per una variante di un nodo ferroviario. Rammentate, però, che tutto ciò che subisce un rinvio, per un motivo o per l'altro, non trova più la via della realizzazione.

ZAPPA. Ciò forse accade in Sicilia! Io mi sento pienamente responsabile del mandato parlamentare affidatomi e lo inquadro nel limite dei miei doveri!

PETRUCCI. Onorevole Zappa: tutti la pensiamo come lei. Mi consenta però di dire che dalla discussione svolta è emerso chiaro che dal punto di vista tecnico-finanziario e delle garanzie giuridiche necessarie (anche il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere) ci sono tutti i crismi della più perfetta legalità. Per questi motivi non ho difficoltà

ad esprimere il mio voto favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

MARCHESI. Si è fatto appello alla responsabilità di tutti: noi pure abbiamo sempre sostenuto la necessità della statizzazione delle ferrovie in concessione. Il problema che noi prospettiamo è quello di non creare un precedente che potrebbe risultare dannoso in altri casi. Le disposizioni attuali in materia cosa precisano? In caso di riscatto viene corrisposta una certa cifra pari ad un terzo della somma ricavata dalla gestione. Ma nel caso della linea ferroviaria Sondrio-Tirano siamo di fronte ad una situazione deficitaria che risale ad oltre cinque anni. Perché dobbiamo elargire così mezzo miliardo, senza avere alcuna contropartita? Accettato un principio, è nostro dovere usare un metro eguale per tutti. Ecco perché ancora soffermiamo la nostra attenzione sull'entità della cifra.

Dovremo pagare alla società, secondo stima, gli oggetti mobili che la società ci restituisce: su questo siamo d'accordo. Ma allora, se si tratta di una somma di lire 200.000.000 diamo questa somma, non accettiamo il criterio che si segue nella statizzazione. Non adoperiamo il riscatto perché c'è una risoluzione consensuale, ma che cosa ci costa? Ci costa la somma di lire 500.000.000 ed allora adoperiamo il riscatto perché in quella via non dobbiamo dare nulla.

PETRUCCI. Diamo un periodo di riscatto e la ferrovia va in malora.

MARCHESI. Potremmo effettuare un rinvio del seguito della discussione perché sia data la possibilità di un migliore esame.

ZAPPA. Ritiro la proposta di non passaggio all'esame degli articoli e domando, prima, la sospensione della discussione.

BOGONI. Domandiamo se è possibile la sospensione della discussione per evitare il rinvio in aula del provvedimento.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

ARMANI, *Relatore*. Sono dell'avviso che si debba affrontare responsabilmente una soluzione di questo problema e sono contrario ad una sospensiva.

PRESIDENTE. Il Governo si è rimesso alla Commissione.

BUZZETTI. Vorrei pregare di accettare la proposta di sospensione ma, se possibile, per un periodo molto breve.

PRESIDENTE. Oggi e nei prossimi giorni la Commissione è già impegnata nella discussione di un provvedimento di grande impor-

tanza concernente i dipendenti dell'Azienda autonoma dei telefoni di Stato (n. 3617).

FRUNZIO. Non ho compreso i motivi per i quali viene chiesta la sospensiva.

ZAPPA. Per avere dal Governo dei dati precisi analitici che esso non ha.

FRUNZIO. Il Governo può darli questa sera.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Buzzetti, Armani e Valsecchi hanno presentato il seguente ordine del giorno che è accettato dal Governo:

« La Commissione Trasporti, riunita in sede legislativa, nell'approvare il disegno di legge n. 4293 riguardante la risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione nella rete statale, raccomanda al signor Ministro, prima di stipulare l'atto con il concessionario, di dedicare una particolare attenzione alle definitive valutazioni dei competenti organi tecnici nell'intento di contenere nella giusta misura l'indennizzo da accordarsi alla società concessionaria ».

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. È un terreno sul quale ci si potrebbe incontrare.

BOGONI. Chiedo la sospensione della discussione.

BUZZETTI. Raccomando che il provvedimento sia posto all'ordine del giorno nella prima seduta dopo le vacanze.

POLANO. Purché il Governo porti tutti i dati analitici.

SAMMARTINO. Vorrei conoscere il parere della Commissione Bilancio.

ARMANI, *Relatore*. È favorevole.

ZAPPA. Relativamente alla copertura.

PRESIDENTE. È competenza di organi tecnici.

ARMANI, *Relatore*. La situazione è la seguente: allo stato attuale, abbiamo tutti gli estremi per poter deliberare essendoci già stata l'approvazione del Senato ed il parere favorevole della Commissione Bilancio.

SAMMARTINO. Alla ripresa dei lavori, dopo le vacanze natalizie e malgrado una sospensione di 15 giorni, ci si troverà di fronte alla richiesta di remissione in aula.

ZAPPA. In questo periodo di tempo si potrà raggiungere un accordo.

SAMMARTINO. Sono d'avviso di giungere ora alla soluzione del problema.

PETRUCCI. Se si chiede un rinvio del seguito della discussione, che è accettato anche dalle altre parti, è giusto che venga poi preso

impegno di non rinviare in aula il provvedimento.

ZAPPA. Se sorge una intesa. Abbiamo premesso che siamo per la statizzazione ma vi è anche la premessa che non siamo disposti a legalare del danaro ad una società privata.

PETRUCCI. È cosa offensiva per il Ministero dei trasporti; non posso accettarla.

ZAPPA. Noi chiediamo un approfondimento della questione.

ARMANI, *Relatore*. O si accetta un rinvio della discussione che possa essere fino ad oggi pomeriggio o ad uno dei prossimi giorni, domani o dopodomani, oppure preferirei che la legge venisse rimessa all'Assemblea. Questa mi sembra una soluzione responsabile perché altrimenti si arriva a metà gennaio per riprendere la discussione nello stesso stato in cui è oggi.

Pregherei di affrontare il problema in radice e, o lo si affronta entro questa settimana o, altrimenti, si accetta la remissione in aula, in modo da poter affrontare la questione nella assemblea massima del nostro Parlamento. Dovremo far sì che il provvedimento venga posto all'ordine del giorno il più presto possibile, perché, altrimenti perderemmo del tempo, cosa che non credo sia nell'interesse dell'onorevole Zappa.

BOGONI. Se il provvedimento non sarà discusso venerdì prossimo, sarà discusso alla prima riunione dopo la ripresa dei lavori parlamentari. Ritengo che il rinvio della discussione alla ripresa dei lavori parlamentari non pregiudichi nulla.

BUZZETTI. Vi debbono essere assicurazioni che il provvedimento non venga poi rimesso in aula. Noi ci fidiamo del controllo che effettuerà il Governo.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Circa la possibilità di rinviare o meno la discussione sul provvedimento in esame, la Commissione ha piena libertà di azione. Che il Governo possa, domani o domani l'altro, venire a portare ulteriori spiegazioni oltre quelle esaurienti già fornite, non ritengo sia possibile. Stamattina abbiamo già discusso a fondo della questione; è stato detto tutto ciò che si poteva dire e ritengo pertanto che anche gli onorevoli di parte socialista in linea di massima possono essere d'accordo. Tutte le garanzie, anche se eccessive, il Ministero dei trasporti le ha date. Se la Commissione si orienta verso un rinvio della discussione, informo subito che né oggi né domani potremo fornire ulteriori dati oltre quelli già ampi dati ed illustrati. La Commissione,

ripeto, è sovrana e libera nel decidere, ma riproporre lo stesso tema fra quindici giorni, trovandoci anche allora nelle stesse posizioni odierne, non riesco proprio a comprendere quale beneficio potrebbe portarci.

REALE GIUSEPPE. Mi sia consentito esporre due ordini di idee. Anzitutto i colleghi di parte socialista non hanno voluto affrontare la votazione per il passaggio all'esame degli articoli quando vi erano, invece, tutte le premesse per raggiungere un accordo. Una richiesta di rinvio, di differimento potrebbe rappresentare una soluzione, ma nasconde il malcelato proposito di non farne nulla. Ecco perché, a mio avviso, la richiesta di sospensiva non ubbidisce a quei criteri obiettivi che vogliono l'approvazione del provvedimento oggi in esame, e che dovrebbero costituire una risposta alle sollecitazioni passate e presenti che ci sono pervenute per l'approvazione della convenzione.

L'onorevole Marchesi ha fatto richiesta di conoscere i dati analitici che hanno portato alla preparazione del provvedimento oggi in esame. A prescindere dagli aspetti di polemica locale, perché io abito all'altro estremo della penisola, il discorso sugli 850 milioni mi sembra potrebbe risolversi in una bonaria composizione, nella fissazione cioè di un massimale di spesa, specificando ad esempio « sino ad un massimo di 850 milioni » che risponderebbe anche allo spirito dell'ordine del giorno presentato.

Il Governo e le parti interessate vogliono sperire tutte le operazioni per tale risoluzione consensuale. D'accordo: ma si trovi anche una via di uscita; ci si dica se si intende o meno accogliere ciò che intendiamo proporre.

Forse, sotto il profilo da me prospettato, il potere legislativo non può prendere alcuna decisione; è vero infatti che ci soffermiamo sotto gli aspetti particolari, ma mi sembra che ciò appartenga più al potere esecutivo che non a quello legislativo. E allora fissiamo un massimo entro il quale svolgere una ragionevole discussione. Stabilendo il massimale in 850 milioni e avendo il fermo proposito di portare avanti il provvedimento ritengo non sarà difficile giungere ad una composizione. In sostanza verrebbero poi ad essere salvaguardati e i giudizi degli uni e degli altri. Alla soluzione da me prospettata, ritengo, si potrà giungere subito, attraverso la presentazione di una proposta di emendamento sostitutivo e ad una sospensiva di pochissimi minuti.

ARMANI, *Relatore*. Cioè formulando un altro ordine del giorno?

FERRARI GIOVANNI. Se ho ben compreso, all'origine del punto di disaccordo è il divario riscontrato tra il tronco Novara-Biella di 50 chilometri e la Sondrio-Tirano di 35 chilometri di costo eccessivamente superiore. Occorre, peraltro, ricordare che la cifra si riferisce al 1959 in sede definitiva, ma le trattative erano intercorse fra le parti interessate molto tempo prima. Ritengo, pertanto, che l'unica via di soluzione sia quella di apportare una lieve modifica al provvedimento che è oggi al nostro esame, nel senso di mutare la cifra in un primo tempo fissata. In definitiva la mia proposta collima con quella fatta dall'onorevole Reale Giuseppe di stabilire in 850 milioni la cifra massimale.

ZAPPA. La proposta avanzata dall'onorevole Ferrari deve essere considerata veramente giunsta anche perché proviene da un... disinteressato. Ritengo anzi che approvandola avremo di che trattare più consapevolmente. Ci faremo noi parte sollecita con gli altri onorevoli colleghi; ci recheremo al Ministero dei trasporti per renderci conto con esattezza della situazione.

REALE GIUSEPPE. Non è parlamentare quello che lei sostiene, onorevole Zappa. Indirettamente siamo tutti legati alla sua riserva.

ARMANI, *Relatore*. Dopo aver ascoltato le proposte fatte un momento fa dai colleghi, e le preoccupazioni avanzate sia dalla nostra parte che dall'onorevole Zappa circa il possibile superamento della somma stabilita nel provvedimento, e già approvata dall'altro ramo del Parlamento, non abbiamo ancora un punto base di partenza.

Accetto ben volentieri la limitazione che è stata suggerita dall'onorevole Giuseppe Reale e pertanto propongo formalmente un emendamento all'articolo 1 tendente a sostituire le parole « è autorizzata la spesa di lire 850 milioni » con le altre « è autorizzata la spesa sino a lire 850 milioni ». Ritengo che approvando l'emendamento proposto dall'onorevole Reale Giuseppe, che senza dubbio il Governo ed i colleghi di parte socialista sarebbero disposti ad accogliere, vengano a cadere tutte le preoccupazioni perché, stabilito un limite, oltre non si può andare. È una proposta che concilia le varie posizioni assunte dagli onorevoli colleghi e consente l'accertamento al quale avevano fatto riferimento gli onorevoli colleghi di parte socialista.

Mi pare che questa proposta possa trovare l'approvazione della Commissione; prego quindi di volerla cortesemente prendere in

considerazione e far sì che il provvedimento possa essere approvato in questa seduta.

BARDANZELLU. Questa modifica, però, porta di conseguenza il ritorno del provvedimento al Senato.

SALES. L'emendamento proposto comporta quanto prospettato dall'onorevole Bardanzellu e poiché è stato presentato un ordine del giorno di raccomandazione al Governo, il contenuto dell'emendamento ora proposto potrebbe inserirsi in quell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Debbo dare atto che la dizione contenuta nell'articolo 1 parla proprio di una cifra precisa e l'ordine del giorno non è, forse, sufficiente a dare al Ministro dei trasporti la potestà atta a ridurre ancora la cifra. Accettando l'emendamento testé proposto, che dice che è autorizzata la spesa fino a lire 850.000.000, diamo maggior possibilità al Ministero dei trasporti nei negoziati, di ottenere di pagare una cifra minore.

VALSECCHI. Vorrei fare una osservazione che deriva da una esperienza da me fatta in altra sede. Nella Commissione da me presieduta, ci troviamo spesso dinanzi all'esame di provvedimenti che autorizzano spese, o alienazioni e valutazioni di beni dello Stato. Nei lunghi anni durante i quali sono stato membro della Commissione Finanze e tesoro, detta Commissione ha adottato un criterio che ritengo valido e che ancora mantiene; essa non discute le cifre che le propone l'amministrazione e questo perché la Commissione non ha strumenti di indagine e perché è chiaro che sono stati i competenti organi locali a determinare il valore di quel bene il quale è poi assunto a contenuto sostanziale del provvedimento che si deve approvare.

Dove può il Parlamento esercitare la sua vigilanza? In sede di consuntivo e in quella sede si accerterà come è stato stipulato l'atto. In definitiva il Parlamento non può mai mettersi dinanzi a provvedimenti di questo tipo nella qualità di giudice aprioristico; manca, ad esso, la possibilità e la capacità di compiere una valutazione; può sviluppare, invece, la più ampia indagine in sede di consuntivo.

È chiaro che la formula, ora suggerita dall'onorevole Relatore, è la più idonea nel senso che modificando questa cifra, che può essere considerata un massimale, si rende possibile una indagine *a posteriori*. Debbo fare anche osservare che se volessimo pretendere che ogni legge di spesa fosse preceduta da una indagine *a priori*, sostituendosi così il Parlamento alla responsabilità dell'amministrazione, ai suoi compiti ed ai suoi doveri, nel

nostro Paese non si farebbe mai più alcuna legge di spesa.

ADAMOLI. Perché, allora, vengono portati dinanzi a noi questi provvedimenti?

VALSECCHI. È sempre stato così. Non esiste altra possibilità. È l'amministrazione che può, ad un certo momento, dare un valore alla consistenza dei beni; il Parlamento non ha questa possibilità ed allora sorge in questa sede, in sede di preventivo, un atto di fiducia ed in sede di consuntivo un doveroso atto di riscontro che il Governo deve esercitare.

PRESIDENTE. L'onorevole Valsecchi aderisce all'emendamento proposto dall'onorevole Relatore?

VALSECCHI. Sì.

BOGONI. La mia parte mantiene la proposta di rinvio del seguito della discussione.

ZAPPA. Desideriamo precisare che la nostra proposta di rinvio del seguito della discussione è una proposta seria che può essere presa in considerazione in quanto la sospensione ci consente di renderci conto con esattezza della situazione.

BUZZETTI. Poiché mi sembra, da quanto è stato dichiarato dall'onorevole rappresentante del Governo, che egli non ritiene di poter portare altri elementi, mi rimetto alla proposta fatta dall'onorevole Relatore qualora non sia possibile riprendere la discussione nel pomeriggio di domani.

POLANO. La dichiarazione fatta dall'onorevole Sottosegretario, che non vi sono cioè altre delucidazioni e chiarimenti da portare, mi sembra strana. Quando si discute in Commissione e un Commissario porta elementi e dati come quelli riferiti, può sorgere nel rappresentante del Governo il dubbio sulla esattezza dei calcoli effettuati dall'Amministrazione. L'Amministrazione non è infallibile. L'onorevole Petrucci afferma che i calcoli sono stati fatti dal Ministero e che si tratta di gente onesta.

PETRUCCI. Vi è un potere legislativo ed un potere esecutivo.

POLANO. Ora, avere un dubbio significa offesa. Se ci si pone su questo piano non si discute più. La maggioranza governativa può avere piena e cieca fiducia; noi, che siamo all'opposizione, evidentemente, dobbiamo vedere. Credo che la proposta di sospensiva sia giustificata.

ARMANI, *Relatore*. Ritengo che, dopo quanto si è detto, il rinvio del seguito della discussione non risolva il problema; mi dichiaro dunque contrario ad esso e prego di

voler accogliere l'emendamento da me proposto che tutela tutti gli interessi.

FRUNZIO. Mi permetto di fare due considerazioni: ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore sia non solo giusto ma chiaro e preciso ed eviti ogni discussione perché la spesa massima non potrebbe essere superiore alle lire 850.000.000. Gli onorevoli colleghi dicono che si deve compiere un esame per vedere se la spesa sia di 850, o di 300 o di 400 milioni di lire, ma io dimentico di essere deputato e mi ricordo di essere ingegnere delle ferrovie e chiedo agli onorevoli colleghi quali sono gli strumenti che essi hanno per conoscere il costo di un binario. I colleghi, ritengo, debbano attenersi a quello che i tecnici del Ministero potranno fare; poi ci troviamo in Italia dove vi sono delle amministrazioni serie, con funzionari seri che sanno fare il loro dovere seriamente.

Ma c'è anche un'altra considerazione che si deve fare e si riferisce al secondo comma dell'articolo 1. Nella sua interpretazione esso può presentare punti di contrasto con quanto qui sottolineato. Infatti dice: « L'atto da stipulare con il concessionario della ferrovia per la risoluzione della concessione sarà approvato e reso esecutivo con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato ».

Mi pare che in questo comma siano contenute le garanzie che da più parti della Commissione sono state sollecitate, ma mi rifiuto di andare sul posto per chiedere se si può avere 850 milioni o 850 soldi! Sono contrario alla proposta di sospensiva, favorevole all'emendamento proposto e alla approvazione del provvedimento all'ordine del giorno nella seduta odierna.

ZAPPA. Il rappresentante del Governo non ce lo ha ancora chiaramente detto e la proposta di legge non specifica (perché si parla di società) se negli 850 milioni preventivati è compresa o meno la quota della provincia di Sondrio.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La quota della provincia non c'è.

ZAPPA. Non solo: e mancano anche le indicazioni analitiche in base alle quali gli estensori del provvedimento oggi in esame sono pervenuti alla fissazione della cifra in 850 milioni di lire. Nel contempo, però, si ammette che si potrebbe pagare di meno, addirittura fissando il *plafond* massimale in 450 milioni. Nella relazione che accompagna il provvedimento è detto, tra l'altro « la società,

a conclusione delle trattative, ha dichiarato di essere disposta ad addivenire alla risoluzione, per 850 milioni ».

FRUNZIO. Ma gli 850 milioni di lire non sono stati creati a caso; si è pervenuti alla fissazione di tale cifra dopo approfonditi studi.

ARMANI, *Relatore*. Oltre alla proposta di emendamento che mantengo, desidererei che l'ordine del giorno, che prima abbiamo presentato, fosse trasformato in un impegno per il Governo; nel senso di sottolineare che si « impegna il Ministro per i trasporti, prima di stipulare l'atto con i concessionari, a dedicare particolare attenzione... ».

PETRUCCI. Questo emendamento per me non ha ragione di essere perché significa rinviare tutto alle calende greche: non dimenticate che si tratta di una risoluzione consensuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio del seguito della discussione avanzata dall'onorevole Bogoni.

(Non è approvata).

BOGONI. Abbiamo fatto il possibile per trovare una via di accordo.

Chiedo, a nome del quinto dei membri della Commissione, che la discussione sia sospesa e il disegno di legge in esame sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Bogoni, pervenutami per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti della Commissione che risultano presenti alla seduta, sospendo la discussione.

Il disegno di legge, sarà, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, rimesso all'Assemblea.

Propongo di procedere subito alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento testé esaminato e di proseguire poi nell'esame degli altri provvedimenti posti all'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa alla industria privata Trento-Malé » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4292):

Presenti	30
Votanti	19
Astenuti	11
Maggioranza	10
Voti favorevoli	17
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Giuseppe, Armani, Armato, Babbì, Bardanzellu, Basile, Bianchi Gerardo, Boidi, Buzzetti, Canestrari, Ferrari Giovanni, Frunzio, Geffer Wondrich, Gorrieri, Petrucci, Reale Giuseppe, Sales, Sammartino, Spataro.

Si sono astenuti:

Adamoli, Bogoni, Concas, Fabbri, Francavilla, Marchesi, Polano, Ravagnan, Schiano, Vidali e Zappa.

È in congedo:

Colasanto.

Sull'ordine dei lavori.

RAVAGNAN. Prego l'onorevole Presidenza di voler porre all'ordine del giorno dei lavori, di una delle prossime riunioni, le proposte di legge che si riferiscono alla abolizione dei diritti di pesca. Tutti i Gruppi sono orientati verso l'approvazione delle proposte di legge; l'onorevole Boidi, che ne è il relatore, mi ha già informato che l'*iter* necessario è già stato compiuto.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Ravagnan, di non attribuire il ritardo ad una nostra negligenza, ma semplicemente agli impegni assunti in precedenza dalla Commissione Agricoltura, incaricata di esprimere il parere. Rinoveremo la nostra richiesta di sollecito e mi auguro che quanto prima si possa fissare una riunione congiunta delle due Commissioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (3617); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernenti disposizioni particolari sullo Stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione di Stato per i servizi telefonici (2445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici » e della proposta di legge degli onorevoli Spadazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

L'onorevole Frunzio, Presidente del Comitato ristretto incaricato di rielaborare il testo del disegno di legge sulla base degli emendamenti presentati, ha la parola.

FRUNZIO. Devo esprimere il mio ringraziamento doveroso a tutti gli onorevoli colleghi del Comitato ristretto e sottolineare la loro opera, veramente meritoria e notevole, ove si consideri che dei 76 articoli esaminati soltanto cinque sono stati portati alla discussione in Commissione senza una definitiva formulazione del testo. Ciò sta a dimostrare con quale impegno sono stati assolti i compiti affidatici.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Frunzio per la brevità e la concisione palesate.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo si associa al ringraziamento espresso dal Presidente della Commissione e mi auguro soltanto che, esaurito brevemente il suo *iter*, il provvedimento possa avere il crisma della più rapida applicazione.

PETRÙCCI. Mentre mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame, prego voler cortesemente motivare, in sede di esame degli articoli, l'accoglimento o il respingimento da parte del Comitato ristretto degli emendamenti proposti.

ARMATO, *Relatore*. Come relatore del disegno di legge in esame non posso che associarmi a quanto detto dagli onorevoli Mazza

e Frunzio. Sono stati proposti al nostro esame circa duecento emendamenti che logicamente hanno modificato quello che era il tessuto originale e ci hanno costretto ad una faticosa opera di ricostruzione del provvedimento nell'obiettivo di conciliare le esigenze dell'Amministrazione e quelle del personale e tenendo conto dei pareri espressi dalla I Commissione (Affari costituzionali) e dalla V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali). Tenuto conto che i motivi di dissenso non possono avere carattere fondamentale e più che inquadrare il grosso della materia investono richieste di gruppo, è augurabile che al più presto si possa pervenire alla approvazione del disegno di legge oggi in esame.

PRESIDENTE. Rammento agli onorevoli colleghi che procederemo alla lettura e votazione dei singoli articoli in linea di massima, ovverosia essendo il nuovo testo formulato dal Comitato ristretto carente del parere delle Commissioni I e V, dovremmo rinviare gli articoli eventualmente approvati alle suddette Commissioni per il relativo parere.

Pongo pertanto successivamente in votazione gli articoli formulati dal Comitato ristretto:

TITOLO I.

STATO GIURIDICO

ART. 1.

(Limite massimo di età).

L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici è stabilito in anni ventitré per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile.

Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite è fissato in anni trenta ».

(È approvato).

ART. 2.

(Corsi pratici di istruzione).

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi ai corsi predetti gli aspiranti di sesso femminile che abbiano una età non inferiore agli anni di-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

ciotto e non superiore agli anni venti e gli aspiranti di sesso maschile d'età compresa fra gli anni diciotto e gli anni venticinque ».

Il quarto comma dell'articolo 10 della suddetta legge n. 119 è abrogato.

(È approvato).

ART. 3.

(Giudizi complessivi — Prolungamento del periodo normale per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio).

Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore centrale deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Nei riguardi del personale che abbia riportati i giudizi complessivi di « mediocre » o di « insufficiente » il periodo normale per l'attribuzione del prossimo aumento periodico di stipendio è prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data da cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'uno o l'altro giudizio complessivo.

(È approvato).

ART. 4.

(Assunzione di personale femminile).

L'assunzione di personale femminile non è ammessa nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche.

Le assunzioni nella carriera esecutiva degli ufficiali telefonici sono riservate, in misura non superiore al 90 per cento dei posti in organico, al personale femminile.

(È approvato).

ART. 5.

(Valutazione del servizio di commutazione).

Il primo comma dell'articolo 44 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capo turno da parte del

personale femminile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro durata, ai fini del trattamento di quiescenza. La maggiorazione opera come servizio effettivo a tutti gli effetti, ivi compreso il raggiungimento dell'anzianità prescritta per il diritto a pensione ».

(È approvato).

ART. 6.

(Estensione del riscatto di taluni servizi postelegrafonici).

Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, si applicano anche al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

ART. 7.

(Ufficiali telefonici fisicamente non idonei alla commutazione).

Gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente inidonei al servizio di commutazione per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra sono adibiti alle mansioni previste nel secondo comma del successivo articolo 17, purché per esse siano ritenuti idonei.

I posti annualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio non possono essere messi a concorso quando vi siano ufficiali telefonici che, in seguito a visita medica collegiale disposta dall'Amministrazione, siano stati dichiarati fisicamente inidonei al servizio di commutazione per cause comuni e non abbiano potuto essere utilizzati nelle mansioni indicate nel citato secondo comma dell'articolo 17 della presente legge. Gli ufficiali telefonici nelle anzidette condizioni, trovatisi in aspettativa per infermità o in disponibilità, possono fare passaggio, a domanda, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio, sempreché giudicati da un collegio medico fisicamente idonei a svolgere in modo utile, continuativo ed incondizionato le relative mansioni.

Il passaggio di ruolo è stabilito, nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli ufficiali telefonici trasferiti sono collocati nel ruolo del personale di archivio anche in soprannumero, alla qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando le anzianità acquisite e la differenza di stipendio a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per scadenza periodica o per promozione. Ai soli fini del suddetto trasferimento di ruolo, la corrispondenza è stabilita dall'ordine in cui sono indicate nei ruoli delle tabelle *H* ed *L* dell'allegato I le rispettive qualifiche.

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale. I posti in soprannumero sono riassorbiti con la cessazione dal servizio o con la promozione dell'interessato.

Oltre ai casi previsti dall'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati in disponibilità gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente non idonei al servizio di commutazione, che non abbiano potuto essere utilizzati ai sensi del secondo comma del presente articolo, allo scadere dei periodi massimi dell'aspettativa per infermità previsti dagli articoli 68 e 70 del citato testo unico.

Agli ufficiali telefonici collocati in disponibilità si applicano gli articoli 73 e 77 del suddetto testo unico.

(È approvato).

TITOLO II.

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

CAPO I.

TABELLE ORGANICHE

ART. 8.

(Tabelle organiche).

Le tabelle organiche degli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 149, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge.

La pianta organica dei salariati di ruolo di cui alla tabella *B* dell'allegato III alla suddetta legge n. 149 del 1958, è sostituita da quella dell'allegato II alla presente legge.

(È approvato).

CAPO II.

CARRIERE DIRETTIVE

ART. 9.

(Concorsi per l'accesso alla carriera direttiva - Titolo di studio).

I concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva sono per esame o per titolo ed esame.

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, lettere e filosofia;

b) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica e in ingegneria elettronica.

Possono accedere alla carriera direttiva di cui alla lettera *b)* del precedente comma i laureati in ingegneria di altro tipo purché muniti del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

I candidati laureati in ingegneria devono essere inoltre provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote dei posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

(Attribuzione dei direttori centrali)

I direttori centrali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore dell'azienda suddetta i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coadiuvano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità,

l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi, provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza della direzione e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

(*Nomina dei direttori centrali*).

I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali dei ruoli organici della carriera direttiva della Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

BIANCHI GERARDO. Propongo il rinvio della discussione di tale articolo per poter presentare un emendamento al riguardo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così resta stabilito*).

Pongo in discussione l'articolo 12 del nuovo testo formulato dal Comitato ristretto, identico al testo originario del disegno di legge, sul quale il Sottosegretario di Stato deve fare delle dichiarazioni in ordine alla riserva manifestata da vari componenti del Comitato medesimo di apportare emendamenti in sede di discussione in Commissione.

CAPO III.

CARRIERE DI CONCETTO

ART. 12.

(*Attribuzioni del personale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano*)

Gli impiegati della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici interurbani in qualità di titolare o di sostituti del titolare.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Prego non insistere sugli emendamenti già presentati a suo tempo riguardo all'articolo 12, in quanto ciò comporterebbe un intralcio piuttosto grave per il proseguimento dei nostri lavori.

Qualunque emendamento, quindi, non ci trova favorevole, anche se il relativo principio sostanziale potrebbe venire preso in considerazione, perché è nostro precipuo interesse giungere ad una rapidissima approvazione del disegno di legge in esame. Infatti, qualunque modifica, anche di carattere formale, che venisse presentata, potrebbe avere il parere contrario della Commissione Affari costituzionali, e potrebbe altresì incontrare successivamente il parere negativo delle altre amministrazioni dello Stato.

BIANCHI GERARDO. Desidero osservare che la ragione addotta dal Sottosegretario di Stato onorevole Mazza, relativa alla necessità di giungere rapidamente alla definitiva approvazione di tale disegno di legge, non è, a mio avviso, una buona ragione perché non si possa discutere serenamente ed eventualmente modificare alcuni punti controversi.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Chiedo scuse per l'interruzione, onorevole Bianchi Gerardo, ma vorrei precisarle che ho tentato di addurre dei motivi che non pregiudicassero il merito delle richieste.

Nell'interesse di coloro che hanno a cuore la risoluzione di tale problema, per il quale sono altresì favorevoli le altre amministrazioni, vi prego, onorevoli colleghi di non costringermi a dire, in questa sede, quali sono i motivi giuridici costituzionali adottati dal Tesoro, che precluderebbero la rapida soluzione della suddetta questione.

Concludendo, penso che ciò pregiudicherebbe il domani, che io auspico sia lieto e sereno per coloro che hanno tale aspirazione.

BIANCHI GERARDO. Mi permetta, onorevole Mazza, di finire il discorso, e così il mio pensiero sarà meglio chiarito.

Credo che finalmente sia giunto il momento in cui la pubblica amministrazione — in generale, e non soltanto il Ministero delle poste e telecomunicazioni — prenda atto della necessità che nella valutazione degli incarichi e delle qualifiche nell'ordinamento delle carriere di cui si parla, si cominci a tener conto della evoluzione che si manifesta in tutta l'organizzazione dello Stato. E possa offrire — questo l'ho chiesto anche in altre pubbliche manifestazioni — la possibilità di pervenire a giudizi personali più completi da parte delle Commissioni giudicatrici, fornendo le informazioni che le suddette mansioni e qualifiche richiedono specificatamente, prescindendo da fatti e da riferimenti personali. Cioè, è necessario sapere esattamente come l'ammini-

strazione pubblica in generale considera una certa mansione, e quale gruppo di persone rientra in tale categoria.

In tal modo noi potremo meglio esprimere dei pareri in merito.

Per i motivi esposti dal Sottosegretario di Stato onorevole Mazza, non desidero presentare modifiche al provvedimento in esame. Però, non è sufficiente riaffrontare, per esempio, in un prossimo futuro, la questione dei direttori di uffici interurbani. No, occorre che, con norme aventi forza di legge, si addivenga ad una definitiva e sistematica qualificazione delle mansioni di cui si parla, indicando quali titolari e quali incarichi sono di specifica pertinenza. In tal modo, come ho già detto, per il futuro potremo dare giudizi veramente obiettivi.

Questo è quanto desidero raccomandare. Sono convinto — e desidero sottolinearlo ancora una volta, che i suddetti uffici meritano la qualifica di uffici direttivi. Per le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario di Stato, accettiamo il testo del disegno di legge così come è stato formulato dal Comitato ristretto, ferme restando, però, le altre considerazioni che ho fatte in precedenza.

FRUNZIO. Sono d'accordo con le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato onorevole Mazza.

FABBRI. Condivido pienamente quanto è stato detto da parte dell'onorevole Mazza, per i seguenti motivi: prima di tutto si tenta di portare avanti il disegno di legge in discussione, facendolo approvare al più presto, possibilmente con poche modifiche, rispetto alla formulazione del Comitato ristretto, al fine di non pregiudicare il problema della riforma di struttura.

Tuttavia le osservazioni saranno tenute presenti allorché a distanza di pochissimi mesi, si tenterà di redigere un provvedimento più generale, più organico e più completo.

A tal proposito, chiedo che sollecitamente si affronti il problema della riforma di struttura, e, d'altra parte, coloro che svolgono mansioni di concetto o di ordine, e soprattutto coloro che svolgono mansioni direttive, vedano riconosciute le loro qualifiche da parte delle amministrazioni dello Stato.

Cioè vi sono anche i capi turno e gli assistenti di commutazione che svolgono mansioni di gruppo B. Ora è logico che se poniamo la rivendicazione primaria dell'articolo 12, tutti gli altri articoli dovranno essere collegati a questo, e non possiamo non dire di no anche agli altri gruppi di lavoratori che svolgono la

stessa funzione dei dirigenti centrali. Credo comunque di aver capito che vi sia un impegno da parte del Governo in tal senso allorché ha dichiarato che ciò non pregiudica quella che dovrà essere la riforma di struttura, anzi il tutto sarà tenuto presente in sede di discussione di tale riforma. Questa affermazione del Sottosegretario di Stato va tenuta nella debita considerazione perché il tutto sarà rivisto sulla base di quello che è lo studio già iniziato da parte delle organizzazioni sindacali, e più che altro da quello fatto dal Comitato ristretto nelle precedenti riunioni.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Quanto affermato per l'articolo 12 vale logicamente anche per tutti gli altri articoli ad esso collegati.

FABBRI. Prendo atto con viva soddisfazione di questa dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario.

ARMATO, *Relatore*. La conclusione presa, il mantenimento cioè dell'articolo nel senso proposto dal Comitato ristretto, ci consentirà di non ritornare sullo stesso argomento perché, diversamente, ci troveremmo di fronte ad una questione di principio che comporterebbe dei riflessi, come una catena di trasmissione. Approvando questo testo, automaticamente dobbiamo considerare decadute tutte le altre richieste in ordine al passaggio da una carriera all'altra. Mi pare di poter riassumere il discorso fatto dai colleghi Bianchi Gerardo e Fabbri nell'impegno da parte dell'amministrazione di non sottrarre al personale le funzioni direttive anche quando le dotazioni di organico della carriera direttiva fossero più rispondenti alle esigenze in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

(*Attribuzione della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile*)

Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella E dell'allegato I alla presente legge svolgono funzioni di collaborazione amministrativo-contabile nonché di aiuto dirigenza e di revisione dei servizi di contabilità anche del traffico telefonico interurbano ed internazionale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

(Attribuzioni della carriera di concetto del personale tecnico)

Gli impiegati della carriera di concetto del personale tecnico svolgono mansioni di dirigenza e di aiuto dirigenza di stazioni ed officine telefoniche e di uffici tecnici periferici e possono essere incaricati dell'assistenza e controllo dei lavori edili e elettrici sugli impianti della rete telefonica nazionale.

Gli impiegati medesimi svolgono altresì mansioni di collaborazione tecnica, nonché di operatori addetti agli impianti di auto-commutazione, cavi coassiali, alta frequenza ed altri similari.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

(Accesso alla carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano).

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio interurbano sono conferiti mediante concorso, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella carriera di appartenenza e siano muniti di un diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno otto decimi.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare la funzione e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per questo articolo valgono le considerazioni fatte per l'articolo 12.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

(Attribuzione della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione).

Gli impiegati della carriera esecutiva dei capitulo e degli assistenti di commutazione sono preposti ai servizi di accettazione e di commutazione telefonica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

(Attribuzioni della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici).

Gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici svolgono mansioni di commutazione, accettazione ed informazione telefonica.

I medesimi svolgono altresì mansioni di telescrivente, di telefonista presso i centralini interni e le stazioni telefoniche di addetti ai servizi di sala di commutazione quali casellario, avviamento e ripartizione delle richieste di conversazione, nonché di addetti con mansioni esecutive ai servizi di contabilità del traffico telefonico interurbano ed internazionale ed a quelli inerenti alla contabilizzazione presso i centri elettrocontabili.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

(Attribuzioni della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche).

Gli impiegati della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche svolgono mansioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza di officine telefoniche e di impianti di stazioni amplificatrici ed uffici interurbani. Svolgono altresì mansioni di operatore meccanico, elettricista e radioelettricista e di collaborazione tecnica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

(Titolo di studio per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche).

Per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine tele-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

foniche di cui alla tabella I dell'allegato I è prescritto il possesso del diploma di scuola tecnica o istituto professionale o di scuola secondaria di avviamento professionale e limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

(Promozione alla qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata).

La promozione alle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe e di operatore tecnico di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

(Promozione alla qualifica di assistente di commutazione).

La promozione alla qualifica di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella G dell'allegato I si consegue mediante concorso di merito distinto al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla Tabella H che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso quattro anni di anzianità nella carriera di appartenenza.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel bando in relazione alle singole esigenze dei vari uffici interurbani.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono dichiarare a quali posti intendano concorrere, indicando espressamente la sede dell'ufficio o, in ordine preferenziale, degli uffici interurbani secondo l'anzidetta ripartizione.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare funzioni di dirigenza di commutazione, e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

Il concorso consta di due prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove

scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

La graduatoria dei vincitori è formata in base al punteggio complessivo dato dalla somma della media aritmetica delle due prove scritte e della prova orale ed in relazione al numero dei posti fissato per ciascun ufficio interurbano, seguendo l'ordine preferenziale in sede specificato dai candidati.

Agli impiegati che conseguono la nomina ad assistente di commutazione, provvisti nella qualifica di provenienza di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella detta qualifica, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento della nomina.

I vincitori non possono essere trasferiti a domanda dalla sede di servizio per la quale hanno conseguito la nomina ad assistente di commutazione se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data della nomina stessa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

(Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono, oltre alle mansioni previste dall'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, quelle di addetti ai lavori di manutenzione di automezzo e mansioni di custodia delle stazioni telefoniche nonché, a loro domanda, di pulizia dei locali ove sono ubicati gli impianti delle stazioni stesse.

Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche anche oltre l'orario di obbligo, è concesso per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di due ore di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti le due ore anzidette, nel limite massimo di trenta ore mensili.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

(Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico).

Gli impiegati della carriera degli agenti di esercizio telefonico sono addetti a lavori di costruzione e piccola manutenzione degli impianti telefonici ed alla sorveglianza delle accettazioni telefoniche; svolgono altresì, a domanda, mansioni di carico, scarico, trasporto e montaggio di materiali e provvedono all'ordine e alla pulizia degli uffici cui sono addetti, nonché alla custodia degli immobili.

Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. A questo articolo, nell'interesse esclusivo del personale, chiedo che vengano soppresse le parole: « a domanda ». Infatti, a differenza dell'articolo 22, questo inciso non ha ragione di essere all'articolo al nostro esame che fa riferimento a personale abitualmente addetto alla pulizia. Conservando l'inciso: « a domanda » verremmo a trovarci in difficoltà perché non potremmo mai utilizzare diversamente questo personale in considerazione del fatto che esso non è qualificato per le riparazioni di piccole centrali e tanto meno per le costruzioni.

ARMATO, *Relatore*. Accetto senz'altro la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Sottosegretario tendente a sopprimere all'articolo 23 l'inciso: « a domanda ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 che, con l'emendamento dell'onorevole Mazza or ora approvato, risulta così formulato:

(Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico).

Gli impiegati della carriera degli agenti di esercizio telefonico sono addetti a lavori di costruzione e piccola manutenzione degli impianti telefonici ed alla sorveglianza delle accettazioni telefoniche; svolgono altresì mansioni di carico, scarico, trasporto e montaggio di materiali e provvedono all'ordine e alla pulizia degli uffici cui sono addetti, nonché alla custodia degli immobili.

Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia di immobili si

applica il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

(Promozioni ad agente tecnico e agente telefonico di terza e seconda classe).

La promozione alla qualifica di agente tecnico di terza classe e di agente telefonico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, quattro anni di servizio effettivo.

La promozione alla qualifica di agente tecnico di seconda classe e di agente telefonico di seconda classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

(Promozione ad agente tecnico e agente telefonico di prima classe).

La promozione ad agente tecnico di prima classe e ad agente telefonico di prima classe si consegue mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi, rispettivamente, gli agenti tecnici di seconda classe e gli agenti telefonici di seconda classe.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26:

(Promozione ad agente tecnico e agente telefonico superiore).

La promozione alla qualifica di agente tecnico superiore e di agente telefonico superiore si consegue:

a) nei limiti di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

inferiore abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

(*Riserva di posti*).

L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle vedove del personale della Azienda suddetta deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

La riserva di posti prevista dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, si applica anche per l'accesso alle carriere esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

(*Conferimento di funzioni superiori*).

L'incarico di funzioni superiori previsto dai primi due comma dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, va conferito agli impiegati i quali rivestono, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, sempreché sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione sulla base della

particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

Con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti telefonici e agli agenti tecnici può essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera esecutiva, rispettivamente, degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alle tabelle *H* ed *I* dell'allegato I alla presente legge. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

(*Nomina in prova a direttore di ufficio interurbano e ad assistente di commutazione - Periodo di prova*).

Le nomine nella qualifica iniziale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione, di cui alle tabelle *D* e *G* dell'allegato I, hanno luogo a titolo di prova, per un periodo di un anno con almeno trecento giorni di effettivo servizio, dedotte le assenze non dovute a riposi periodici ed a congedo ordinario.

Qualora nell'anno non siano stati prestati trecento giorni di effettivo servizio il periodo di prova è prolungato, fino al compimento del predetto periodo, ma in ogni caso per non oltre un anno.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di

amministrazione, è disposta la restituzione ai ruoli di provenienza nei riguardi dell'impiegato la cui prova non abbia dato esito positivo, o che, entro i termini stabiliti nei precedenti comma, non abbia prestato trecento giorni di effettivo servizio. Peraltro, i vincitori di concorsi a posti di direttore di uffici interurbano o di assistente di commutazione che non hanno superato il periodo di prova conseguono il collocamento, se più favorevole, rispettivamente nella qualifica di primo segretario o di primo ufficiale telefonico, anche in soprannumero, a tutti gli effetti dalla data di nomina in prova nelle anzidette qualifiche. In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per questo articolo valgono le considerazioni fatte per il 12.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30:

(Premio di esercizio).

La funzione di « Ispettore generale sostituto del direttore » di cui alla lettera *a*) della tabella *C* annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è soppressa e le funzioni di « vice capo reparto » e di « capo di ufficio » ivi previste sono modificate, rispettivamente, in « vice direttore centrale » e « capo di reparto ». Nella tabella *E* allegata alla predetta legge n. 465, alla lettera *a*) « capo reparto » è modificato in « direttore centrale » alla lettera *b*) « vice capo reparto » è modificato in « vice direttore centrale » e alla lettera *c*) « capo di ufficio » è modificato in « capo di reparto »; alle funzioni equiparate previste nella suddetta lettera *b*) è aggiunta quella di « vice capo della ragioneria » e di esse sono sopprese le ultime quattro. Nella stessa tabella *E*, alle lettere *c*) e *d*) è aggiunto, rispettivamente, « ispettore generale e direttore di divisione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive » e « direttore di sezione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive »; alla lettera *c*) « a livello di ufficio » è sostituito da « a livello di reparto » ed alla lettera *e*) la funzione di « capo dell'ufficio del vice ispettore » è modificata in « capo di divisione esercizio e manutenzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31:

(Competenze accessorie).

Al personale dei ruoli organici della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano, delle carriere esecutive dei capi turno e degli assistenti di commutazione, del personale di archivio e del personale aiuto contabile e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico, la maggiorazione del premio di esercizio prevista nella tabella A annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è corrisposta nella stessa misura stabilita per gli altri impiegati di corrispondente carriera e qualifica.

Per i capi degli uffici interurbani di prima, seconda e terza classe, il premio di rendimento previsto nel terzo comma dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è stabilito, per ogni giornata di effettiva prestazione, rispettivamente nella misura di lire 1.500, lire 1.250 e lire 1.000.

Agli impiegati della carriera direttiva in servizio presso i centri meccanografici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano le disposizioni sulla indennità di servizio di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Ai suddetti non si applica il secondo comma dell'articolo 24 della predetta legge n. 465 del 1961.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 32:

(Inquadramento nella carriera superiore).

Per il personale di ruolo inquadrato in carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme percepite nella qualifica posseduta relative al periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irripetibili.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33:

(Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119).

Gli ultimi due comma degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono soppressi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

TITOLO III.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 84.

(Consiglio di amministrazione).

La composizione del Consiglio di amministrazione è modificata con l'aggiunta del capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo articolo cerca di portare nel Consiglio di amministrazione i rappresentanti dei sindacati: cosa giustissima nella sostanza, ma impossibile giuridicamente non potendosi ritenere eletto successivamente una persona fisica già identificabile.

FABBRI. Mi sono permesso di sollecitare la discussione su questo punto in sede di Comitato ristretto per la semplice ragione che il rapporto di forza tra l'organizzazione sindacale dell'amministrazione e degli altri ministeri nel Consiglio di amministrazione è in maggior favore per la rappresentanza dell'Amministrazione. I rappresentanti del personale erano già in minoranza ed ora lo sono di più.

È quindi chiaro che la proposta, che abbiamo poc'anzi avanzata, non è stata fatta in funzione della nostra veste di organizzatori sindacali, né tanto meno a nome della Fedepostelegrafonici. Capisco che è necessario ricorrere a nuove elezioni, ma tutto considerato, ho l'impressione che il rapporto di forze, con questo articolo 34, è mutato sì, ma a svantaggio dei lavoratori.

Non potendo ricorrere ad altre soluzioni più favorevoli, formuliamo voti che il Governo accetti il principio di procedere ad una revisione della composizione del consiglio, suffragato nella sua opera dall'interesse e con la rappresentanza di un maggior numero di lavoratori.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le Telecomunicazioni*. Il Governo accoglie senz'altro la raccomandazione rivoltagli e nel contempo fa rilevare che non può parlarsi di mutamenti sostanziali, poiché la presenza nel Consiglio di Amministrazione del capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici se è determinante per l'apporto di conoscenza tecnica che egli ha di ogni pratica dell'Azienda stessa, non lo è dal punto di vista sindacale.

Essendo il rapporto più che consono alla perequazione delle forze, non si può parlare di sopraffazione.

BOGONI. Comunque sarebbe stato opportuno, almeno in determinate situazioni, considerare i dirigenti alla stessa stregua dei lavoratori, riaffermando in questo articolo 34 il concetto a suo tempo espresso in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 34 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35:

(Commissioni consultive per il personale).

Presso la direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso ogni Ispettorato di zona sono istituite, rispettivamente, una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva di zona per il personale.

La Commissione consultiva centrale è composta:

1°) dal direttore centrale per il personale che la presiede;

2°) da cinque ispettori generali, nominati dal Ministro su designazione del direttore dell'Azienda suddetta;

3°) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto col sistema della proporzionale per lista.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della direzione centrale del personale, con qualifica di direttore di sezione, nominato dal direttore dell'Azienda su designazione del direttore centrale del personale.

La Commissione consultiva di zona è composta:

1°) dal capo dell'Ispettorato, che la presiede;

2°) da cinque funzionari della carriera direttiva nominati dal direttore dell'Azienda su designazione dell'ispettore di zona;

3°) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto col sistema della proporzionale per lista.

Nelle zone in cui mancano funzionari direttivi nel numero indicato al punto 2°) la Commissione è integrata da altrettanti impiegati della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a primo segretario o equiparato, nominati dal direttore dell'Azienda su designazione dell'ispettore di zona.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dall'ispettore di zona.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione successivamente gli articoli fino al 56 compreso sul quale non sono stati presentati nuovi emendamenti al testo del Comitato ristretto.

ART. 36.

(*Riunioni delle Commissioni consultive*).

Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno 7 membri; per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I membri indicati ai numeri 2°) e 3°) del secondo e quarto comma dell'articolo precedente ed i segretari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

ART. 37.

(*Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale*).

Le Commissioni consultive per il personale hanno il compito, per gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutive ed ausiliaria, di:

a) proporre una graduatoria degli aventi titolo a partecipare agli scrutini di promozione;

b) proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento ad altra sede, centrale o periferica;

c) esprimere motivato parere al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi previsti al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) formare e tenere aggiornato un elenco di impiegati ritenuti idonei all'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita;

e) istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi, formulando proposte per la relativa decisione;

f) esprimere parere, a richiesta del capo dell'Ispettorato di zona, su questioni inerenti al personale;

g) esprimere parere anche sull'assunzione di personale straordinario prevista dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili, riservati ai figli dei dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e alle vedove del personale telefonico statale deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

La Commissione consultiva di zona ha altresì il compito di proporre al direttore dell'Azienda suddetta i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalità dei servizi nei casi di attività cui sono interessati gli organi periferici.

La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive di zona hanno competenza per il personale in servizio presso gli ispettorati di zona e uffici dipendenti.

Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo è attribuito da organi dell'amministrazione centrale, la competenza è devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale.

(È approvato).

ART. 38.

(*Elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive*).

Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo 35 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Con lo stesso decreto viene regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3°) del secondo e del quarto comma dell'articolo 35.

Esse debbono prevedere modalità idonee a consentire l'elezione di rappresentanti eletti dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 35, soltanto rappresentanti eletti appartenenti alla carriera medesima, della

quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche.

Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrali e di zona di cui ai precedenti comma possono presentare liste di candidati solo le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori telefonici statali.

(È approvato).

ART. 39.

(*Organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*).

La direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è suddivisa in direzioni centrali, alle quali sono preposti i direttori centrali.

Gli organi periferici sono gli ispettorati di zona, con sede a Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli e con propri uffici per l'esercizio e la manutenzione ubicati anche in altre località. Dagli ispettorati di zona, cui sono preposti impiegati appartenenti alle carriere direttive di cui alle tabelle *B* e *C* dell'allegato I alla presente legge con qualifica di ispettore generale, dipendono gli uffici telefonici interurbani e le stazioni ed officine telefoniche.

(È approvato).

ART. 40.

(*Organizzazione interna degli uffici*).

Al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la ripartizione interna della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dei dipendenti organi periferici prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Dalla data predetta la competenza attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 12, comma secondo, del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 24 marzo 1926, n. 597, è estesa:

a) alla ripartizione della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in direzioni centrali, delle direzioni centrali in reparti e dei reparti in sezioni;

b) alla ripartizione interna degli ispettorati di zona e degli altri uffici e organi periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) all'organizzazione interna di tutti gli uffici predetti nei limiti dei ruoli vigenti.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni si provvede altresì alla divisione in tre classi degli uffici interurbani, in relazione al volume complessivo del traffico telefonico.

(È approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41.

(*Decorrenza di provvedimenti*).

I provvedimenti emessi in applicazione degli articoli 69 e 72 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ferma restando la decorrenza giuridica dalla data prevista dall'articolo 100 della suddetta legge, hanno effetto economico, se più favorevole, dalla data dei provvedimenti stessi.

(È approvato).

ART. 42.

(*Inquadramento*).

Gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono inquadrati come segue nelle tabelle di cui all'allegato I alla presente legge, conservando le anzianità di carriera e di qualifica possedute:

a) nelle tabelle *A*, *B*, e *C*, rispettivamente, il personale delle carriere direttive di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119;

b) nelle tabelle *E* ed *F*, rispettivamente, il personale delle carriere di concetto di cui alle tabelle *D* ed *E* del predetto allegato II;

c) nelle tabelle *H* ed *I*, rispettivamente il personale delle carriere esecutive di cui alle tabelle *F* e *G* del citato allegato II;

d) nelle tabelle *O*, *P* e *Q*, rispettivamente, il personale delle carriere ausiliarie di cui alle tabelle *I*, *L* ed *H* dello stesso allegato II.

In prima attuazione della presente legge, l'inquadramento nelle tabelle *I* e *Q* ha luogo anche in soprannumero.

I salariati di cui alla tabella *B* dell'allegato III alla predetta legge n. 119 sono inquadrati,

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

anche in soprannumero, nelle corrispondenti categorie della pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge, conservando l'anzianità acquisita.

(E approvato).

ART. 43.

(Inquadramento nella carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano - Attribuzione di qualifiche ad personam).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, di cui alla tabella D dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, rivestenti una qualifica con coefficienti di stipendio 340 e superiori, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno due anni funzioni di direzione degli uffici interurbani in qualità di titolare o di sostituti del titolare possono essere inquadrati alla corrispondente qualifica del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano di cui alla tabella D dell'allegato I.

L'inquadramento suddetto è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti comma conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto di cui alla tabella D dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, rivestenti una qualifica con coefficienti di stipendio inferiore a 340, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno due anni le funzioni di capo ufficio interurbano, di capo ufficio interurbano aggiunto e di vice capo ufficio interurbano, conservano le qualifiche stesse, in relazione al coefficiente di stipendio spettante, finché esplicano le relative funzioni.

I posti di volta in volta disponibili nella qualifica di direttore di ufficio interurbano possono essere riservati, per non oltre la metà, agli impiegati di cui al precedente comma, sempreché alla data del bando di concorso esercitino le funzioni contemplate nel comma stesso.

(E approvato).

ART. 44.

(Inquadramento nella carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici, di cui alla tabella F dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono una qualifica con coefficiente di stipendio 284 o superiore e svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione e di commutazione telefonica, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva dei capiturno e degli assistenti di commutazione di cui alla tabella G dell'allegato I.

L'inquadramento suddetto è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti comma conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di inquadramento, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capiturno di commutazione o di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella F dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 conservano ad personam le anzidette qualifiche.

(E approvato).

ART. 45.

(Inquadramento nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile).

Gli impiegati provenienti dal ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici di cui alla tabella F dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, i quali da almeno due anni svolgono lodevolmente presso gli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le mansioni previste nel successivo articolo 52, possono essere inquadrati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data suddetta, nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile ad esaurimento di cui alla tabella M dell'allegato I.

L'inquadramento suddetto è disposto con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

Dalla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al successivo articolo 67, gli impiegati che vengono a risultare ancora in soprannumero in ciascuna qualifica dell'anzidetto ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto contabile, esclusi i soprannumeri determinatisi in applicazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono restituiti al ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella *H* dell'allegato I, nella qualifica corrispondente, anche in soprannumero, conservando le anzianità acquisite.

Le promozioni a ruolo aperto alle qualifiche di aiuto contabile di prima e di seconda classe, e di operatore tecnico di prima e di seconda classe sono conferite anche in soprannumero fino alla data di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 46.

(Inquadramento nella qualifica di agente tecnico di terza classe).

Gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di agente tecnico di quarta classe sono inquadrati, dalla data suddetta, nella qualifica di agente tecnico di terza classe. Ai fini del trattamento economico, si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(È approvato).

ART. 47.

(Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico appartenenti alle altre carriere ausiliarie).

Il personale della tabella *I* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, ad esclusione di quello con qualifica di capo commesso principale, può chiedere, con domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella *N* dell'allegato I.

L'inquadramento è disposto dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente per coefficiente di stipendio a quella di provenienza, conservando gli inquadrati le anzianità possedute.

Il personale della tabella *N* dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 può chiedere l'inquadramento nel ruolo organico della anzidetta carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'inquadramento viene disposto secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nel limite delle disponibilità di organico esistenti dopo l'applicazione dei precedenti commi, nella qualifica risultante dal seguente quadro di equiparazione:

Commesso e usciere capo, agente telefonico di seconda classe;

Usciere, agente telefonico di terza classe;

Inserviente, allievo agente telefonico.

L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che per gli inservienti per i quali ha effetto dal 1° luglio 1961 o dalla successiva data di nomina nella predetta qualifica.

Al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della qualifica di inquadramento sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore allo stipendio spettante all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

ART. 48.

(Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico).

Gli operatori appartenenti alla pianta organica di cui alla tabella *B* dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, e i dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nominati avventizi di quarta categoria ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono chiedere, con domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella *N* dell'allegato I alla legge medesima.

L'inquadramento nel ruolo anzidetto viene effettuato a decorrere dal 1° luglio 1961

o dalla data di assunzione in servizio se successiva, nel limite delle disponibilità di organico risultanti dopo l'applicazione del precedente articolo, sulla base di una graduatoria compilata dal Consiglio di amministrazione valutando come titoli preminenti l'anzianità complessiva del servizio **comunque** prestato con qualsiasi denominazione alle dipendenze dell'Azienda suddetta e, in particolare, i periodi di servizio prestati con mansioni proprie dell'anzidetto ruolo di cui alla tabella *N* dell'allegato I alla presente legge.

Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica e utile a pensione.

In corrispondenza dei posti risultanti in soprannumero rispetto alle singole dotazioni delle categorie di mestieri stabilite nella pianta organica di cui all'allegato III alla presente legge, posteriormente all'inquadramento previsto nei precedenti comma, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nella quarta categoria della pianta stessa e, nell'ordine, ove occorra, nelle categorie superiori nonché nelle qualifiche iniziali del ruolo di cui alle tabelle *Q* ed *N* dell'allegato I.

Agli operai di ruolo inquadrati a norma del precedente articolo è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente telefonico di terza classe, la seguente anzianità di servizio:

operai di prima categoria, anni tre e mesi sei;

operai di seconda categoria, anni due e mesi sei;

operai di terza e quarta categoria, anni uno e mesi sei.

Le medesime anzianità sono attribuite agli avventizi di quarta categoria provenienti dalla tabella *B* dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, in relazione alla categoria salariale cui appartenevano.

Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente telefonico di terza classe, nei quali siano valutate le anzianità predette, al personale interessato non sono applicabili le norme del successivo articolo 57, nonché quelle ivi richiamate della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(È approvato).

ART. 49.

(Soppressione dei ruoli aggiunti).

I ruoli aggiunti, istituiti per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 52 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono soppressi.

Gli impiegati provenienti dai suddetti ruoli aggiunti sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, conservando le anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Gli operai di ruolo, non di ruolo e giornalisti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrati o aventi titolo all'inquadramento, ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nelle categorie del personale civile non di ruolo disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione e di integrazione, al maturare dei requisiti prescritti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la nomina nei ruoli aggiunti, sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente al ruolo aggiunto nel quale avrebbero avuto titolo ad essere inquadrati ai sensi del citato articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'inquadramento previsto dal precedente comma ha luogo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale, ove occorra, anche il soprannumero.

(È approvato).

ART. 50.

(Collocamento nei ruoli delle carriere di concetto).

Gli impiegati ammessi con riserva e risultati idonei nei concorsi per esame speciale mediante colloquio indetti alla data del 31 dicembre 1959 per la promozione a segretario nei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono collocati nella stessa qualifica con effetto dalla data suddetta.

Agli impiegati di cui al precedente comma si applica, per la promozione a primo segretario, l'articolo 370 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

ART. 51.

(Trasferimento di posti).

A partire dal 1965 i posti vacanti nella qualifica di operatore tecnico di terza classe del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alla tabella I dell'allegato I possono essere annualmente trasferiti, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, al ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico di cui alla tabella F dello stesso allegato I, fino ad un massimo di complessivi trecento posti, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

I posti di volta in volta trasferiti nella carriera di concetto del personale tecnico sono ripartiti in misura non superiore al due per cento, al sei per cento ed al dodici per cento, rispettivamente, tra le qualifiche di segretario capo, segretario principale e primo segretario o equiparato. I rimanenti posti sono portati in aumento alla dotazione organica delle qualifiche iniziali.

(È approvato).

ART. 52.

(Attribuzioni della carriera del personale aiuto-contabile).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto-contabile (ad esaurimento) svolgono mansioni di collaborazione amministrativo-contabile, di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

(È approvato).

ART. 53.

(Promozioni nella carriera esecutiva del personale aiuto-contabile).

Le promozioni nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto-contabile (ad esaurimento) sono conferite con le stesse modalità stabilite per le corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici.

(È approvato).

ART. 54.

(Attribuzioni e progressione nel ruolo del personale ausiliario ad esaurimento).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento di cui alla tabella O dell'allegato I svolgono

le attribuzioni previste per gli impiegati della carriera del personale ausiliario della tabella N dello stesso allegato I.

Per il conferimento delle promozioni a capo commesso di seconda classe, a capo commesso di prima classe ed a capo commesso principale nell'anzidetto ruolo ad esaurimento si applicano le stesse disposizioni che regolano le promozioni alle qualifiche, rispettivamente, di agente tecnico di seconda classe, di agente tecnico di prima classe e di agente tecnico superiore.

(È approvato).

ART. 55.

(Pensionabilità di trattamento economico).

Le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dall'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppresse e, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai funzionari che alla data stessa rivestono le qualifiche di direttore generale di amministrazione, di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e di direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile per progressione economica, nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949.

(È approvato).

ART. 56.

(Elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il decreto che approva le norme del regolamento per l'elezione in seno alle Commissioni consultive centrali e di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le prime elezioni sono effettuate entro novanta giorni dalla data del decreto previsto dal precedente comma.

La funzione di rappresentanza del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di una Commissione consultiva o in una Commissione consultiva e nel Consiglio di amministrazione. In caso di elezione in più organi collegiali l'opzione deve avvenire entro quindici giorni dalla data di proclamazione dei risultati.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 37 sono operative dalla data di nomina delle Commissioni consultive.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 57 nel testo formulato dal Comitato ristretto.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 57.

(*Sistemazione di posizioni di carriera*).

Gli impiegati che hanno preso parte ai concorsi di promozione a segretario per merito distinto e per esame speciale mediante colloquio banditi il 31 dicembre 1958 ed il 30 giugno 1959, aventi titolo, in relazione al punteggio riportato, ad utile collocamento nelle relative graduatorie, sono inseriti a tutti gli effetti, in base al punteggio stesso, nella graduatoria del primo corrispondente concorso al quale avrebbero potuto partecipare fruendo dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

A tale fine deve essere effettuata una nuova determinazione dei posti conferibili mediante concorsi banditi il 30 giugno 1958, il 31 dicembre 1958, il 30 giugno 1959, il 31 dicembre 1959, secondo la ripartizione proporzionale di cui all'articolo 361 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati aventi titolo all'inserimento in graduatoria a norma del primo comma del presente articolo, i quali risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti conferibili, sono inclusi, sempre secondo la votazione riportata, nella graduatoria del concorso immediatamente posteriore e, ove occorra, in quelle successive.

Fermo restando in ogni caso il disposto dell'articolo 70 della suddetta legge n. 119 del 1958, la decorrenza giuridica della promozione a segretario degli impiegati fruanti dell'articolo 96 della legge stessa non può essere riportata a data anteriore al 26 marzo 1958.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati partecipanti al concorso di promozione a segretario per esame speciale mediante colloquio bandito il 31 dicembre 1959.

Gli impiegati che conseguono la promozione a segretario in seguito all'inserimento in precedenti graduatorie sono ammessi agli scrutini tenuti posteriormente al 30 giugno

1958 per l'avanzamento a primo segretario, ai quali avrebbero partecipato qualora fossero risultati originari vincitori dei relativi concorsi. Tali scrutini sono rinnovati ora per allora per il conferimento del numero dei posti di volta in volta disponibili ai sensi dell'articolo 370 del suddetto testo unico.

CANESTRARI. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 57: « e gli impiegati dei ruoli aggiunti che hanno conseguito la promozione ». Questi impiegati, infatti, non hanno potuto partecipare ai concorsi solo per il fatto che essi non sono stati mai banditi. Si provvederà successivamente, in sede di coordinamento, ad inserire la mia proposta di emendamento al punto giusto.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le Poste e le telecomunicazioni*. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Per il momento, allora, rinviemo la discussione dell'articolo 57. Passiamo al successivo articolo 58.

Ne do lettura:

(*Esami di promozione a primo segretario*).

Ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario da bandirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari provenienti dal ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla tabella H dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applica il successivo articolo 70, purché non abbiano già fruito delle disposizioni ivi richiamate salvo che per promozioni a ruolo aperto.

BIANCHI GERARDO. Ci sarebbe un altro emendamento aggiuntivo, ma possiamo rinunciare a presentarlo alla Commissione.

ARMATO, *Relatore*. Non si tratta di un semplice emendamento, ma di un vero e proprio articolo, sul quale la Commissione Affari Costituzionali si pronuncerà sfavorevolmente, poiché tale criterio di avanzamento non riguarda una norma transitoria, ma una norma permanente.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono sfavorevole al suddetto emendamento, poiché si tratta di norme che contrastano con le leggi dello Stato.

Infatti, la legge in vigore recita che al grado sesto non si perviene attraverso un

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

semplice colloquio, ma attraverso la partecipazione ad un regolare concorso.

Per i suddetti motivi, si prega la Commissione di non insistere su tale problema, poiché, in caso contrario, sarò costretto a chiedere la sospensiva per far giudicare dagli uffici competenti i riflessi che l'emendamento in questione comporterebbe sulla successiva dichiarazione di merito di tutti i concorsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianchi Gerardo non insiste sull'argomento, e si ritiene soddisfatto delle precisazioni del Sottosegretario onorevole Mazza.

Pongo in votazione l'articolo 58 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Poiché agli articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64 non sono stati presentati emendamenti dal Comitato ristretto li porrò successivamente in votazione.

ART. 59.

(Concorso per assistente di commutazione).

Successivamente all'applicazione degli articoli 44 e 61, i posti disponibili nella qualifica di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella G dell'allegato I sono conferiti, nella prima applicazione della presente legge, con concorso per esame speciale mediante colloquio, riservato agli ufficiali telefonici che svolgono lodevolmente da almeno due anni mansioni di dirigenza del servizio di accettazione e di commutazione telefonica.

L'ammissione al concorso è disposta con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il colloquio verte sui servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al concorso anzidetto non si applica il secondo comma del precedente articolo 21.

(È approvato).

ART. 60.

(Esami speciali mediante colloquio per la promozione a primo ufficiale telefonico, a capo centrale e a primo aiuto contabile).

Il concorso per esami di cui all'articolo 42, secondo comma, n. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, da bandirsi per i primi due anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, è sostituito da un esame

speciale mediante colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'esame è bandito nel mese di febbraio. I vincitori sono promossi con effetto dalla data da cui hanno decorrenza le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo e nel limite di un quarto dei posti disponibili alla data medesima salvo quanto previsto dall'articolo 361, comma sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati promossi in applicazione del presente articolo precedono in ruolo i promossi nello scrutinio per merito comparativo effettuato nello stesso anno in cui è stato bandito l'esame speciale.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Sono ammessi all'esame speciale gli impiegati del corrispondente ruolo organico delle carriere esecutive, i quali, alla data del bando, abbiano compiuto otto anni di servizio nel ruolo di appartenenza, valutando ai fini del compimento di tali periodi:

1°) per intero il servizio prestato nel ruolo aggiunto o nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di appartenenza;

2°) per intero il servizio prestato in ruolo aggiunto o speciale transitorio della carriera esecutiva non corrispondente al ruolo organico di appartenenza, oppure in altri ruoli organici della carriera esecutiva;

3°) per intero il servizio militare reso anteriormente alla nomina in ruolo presso reparti combattenti;

4°) per intero il periodo di frequenza ai corsi per allievo telefonista o meccanico;

5°) per due terzi il servizio reso nei ruoli della carriera ausiliaria.

Ai fini della partecipazione all'esame speciale, è richiesta una permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza.

Tale limitazione non si applica nel computo del servizio di cui al n. 1°) del quinto comma del presente articolo.

Gli impiegati che pur avendo i requisiti prescritti non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui hanno titolo a partecipare, o al successivo quando è stata accertata la impossibilità per ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di avanzamento.

(È approvato).

ART. 61.

(Idonei nei concorsi per esami di promozione ad assistente di commutazione, a capo centrale o equiparati).

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati non utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità dei concorsi per esame espletati per la promozione alle qualifiche di assistente di commutazione e di capo centrale od equiparato, di cui alle tabelle *F* e *G* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono conseguire la promozione a primo ufficiale telefonico, a capo centrale o equiparato ed a primo aiuto contabile nei ruoli di cui alle tabelle *H I* ed *M* dell'allegato I, mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili.

Le promozioni decorrono ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati che conseguono la promozione a primo ufficiale telefonico in applicazione del precedente comma, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigente dei servizi di accettazione o commutazione telefonica, possono essere trasferiti dalla predetta data nel ruolo organico di cui alla tabella *G* dell'allegato I, alla qualifica di assistente di commutazione.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, a domanda degli interessati, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero del provvedimento di promozione a primo ufficiale telefonico.

(È approvato).

ART. 62.

(Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119).

Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezion fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle di cui all'allegato II alla citata legge n. 119.

La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e delle disposizioni poste in calce alla tabella *B* allegato III alla legge medesima.

Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti comma nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati né la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato con effetto retroattivo ai sensi dei precedenti comma terzo, quarto e quinto, le eventuali maggiori somme percepite nella posizione di provenienza per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irripetibili.

Nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori dello stesso ruolo alla data di decorrenza delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, la decorrenza di tutte le promozioni successivamente conferite è retrodatata a tale data o a quella successiva in cui gli interessati hanno maturato l'anzianità di servizio richiesta e, in ogni caso, ad una data non anteriore a quella di effetto delle promozioni degli impiegati che precedono.

Per la decorrenza delle promozioni conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle anzidette tabelle organiche si applicano, fino al raggiungimento del limite di cui al precedente comma, le disposizioni ivi previste per la retrodatazione di promozioni.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

ART. 63.

(*Aggiunta temporanea dei posti*).

Nella tabella A dell'allegato I alla presente legge e nella tabella A dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono aggiunti due posti di direttore centrale, dalla data di decorrenza delle tabelle stesse, per esigenze di coordinamento, rispettivamente, di più ispettorati telefonici di zona e di più direzioni provinciali.

Alle dotazioni organiche stabilite per la qualifica di ispettore generale nei ruoli di cui alle sottodicate tabelle è aggiunto, con carattere di temporaneità, il seguente soprannumero di posti:

tabella B dell'allegato I alla presente legge posti n. 3;

tabella C dell'allegato I alla presente legge posti n. 5;

tabella B dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 posti n. 13;

tabella C dell'allegato I alla suddetta legge n. 1406 posti n. 4;

tabella D dell'allegato I alla predetta legge n. 1406 posti n. 1;

tabella E dell'allegato I alla stessa legge n. 1406 posti n. 1.

Il riassorbimento dei posti di cui ai precedenti comma è effettuato con le normali vacanze a decorrere dal 1° gennaio 1964, in ragione di un quinto delle vacanze stesse.

(*È approvato*).

ART. 64.

(*Decorrenza di promozioni a consigliere di 1ª classe*).

In prima applicazione, tutte le promozioni a consigliere di 1ª classe nei ruoli organici delle carriere direttive del personale tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, confrite posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, alla data di maturazione dell'anzianità minima prescritta, valutata ai sensi dell'articolo 96 della suddetta legge n. 119, fermo restando l'ordine di ruolo.

Ai consiglieri di 1ª classe, che conseguono la retrodatazione di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, purché, in conseguenza della retrodatazione stessa, vengano a risultare in possesso dei requisiti ivi previsti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 65.

(*Disposizioni in favore di impiegati delle carriere di concetto in particolari situazioni*).

Nei riguardi degli impiegati appartenenti ai ruoli organici della carriera di concetto, comunque in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che abbiano conseguito la promozione a segretario o equiparato fruendo dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, l'ammissione al concorso stesso si considera avvenuta con la valutazione della anzianità convenzionale di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Agli impiegati di cui al precedente comma che per effetto del predetto riconoscimento non hanno fruito del citato articolo 96 della legge n. 119 del 1958, tale disposizione si applica *una tantum* nelle carriere di concetto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e non è cumulabile con quella di cui al successivo articolo 70.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi corre l'obbligo di riferire alla Commissione che l'articolo 65 è il risultato di un emendamento dell'onorevole Colasanto, accettato, peraltro, soltanto in sede di Comitato ristretto.

In un tempo successivo, avendo fatto valutare dai competenti uffici l'esatta portata di tale articolo, mi sono dovuto rendere conto che il suddetto articolo favorirebbe un numero ristrettissimo di persone, a danno di altre, venendo esse a guadagnare, in tal modo, ingiustamente, l'anzianità nel grado.

Per tali motivi, propongo la soppressione dell'articolo 65, poiché mi sembra addirittura iniquo il fatto che si possa scavalcare coloro che hanno ottenuto legittimamente la promozione.

FRUNZIO. Per la verità, anch'io sono favorevole alle dichiarazioni del Sottosegretario onorevole Mazza.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo propone la soppressione dell'articolo 65.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 65.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 66.

(*Concorso riservato a consigliere*).

Metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale ammi-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

nistrativo e tecnico di cui alle tabelle B e C dell'allegato I può essere conferita mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data suddetta, sia in possesso del titolo di studio previsto nel secondo comma lettere a) e b) del precedente articolo 9 ed abbia esercitato lodevolmente per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge ed economica, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento.

I posti compresi nella aliquota stabilita dal primo comma del presente articolo che risultino disponibili dopo l'applicazione del comma stesso possono essere conferiti mediante concorso per esame riservato agli impiegati dell'Azienda suddetta di ruolo e non di ruolo, compreso quello straordinario, in possesso di un diploma di laurea.

È abrogato, per il personale dell'Azienda predetta, l'articolo 91 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

BIANCHI GERARDO. Al primo comma dell'articolo 66 è detto che metà dei posti disponibili possono essere conferiti, mediante concorso per titoli, al personale di ruolo in possesso del titolo di studio previsto dal precedente articolo 9, tra cui la laurea in lettere.

Mi permetto di far rilevare che la laurea in lettere vera e propria è quella rilasciata dalla relativa facoltà dell'università. Però, vi sono in Italia degli istituti di magistero che rilasciano lauree equivalenti, e qualcuno, piuttosto cavilloso, potrebbe manovrare a suo favore il suddetto comma.

Purtroppo, ciò dipende dall'ordinamento scolastico italiano.

Per tali motivi, al primo comma dell'articolo 66 propongo un emendamento aggiuntivo, nel senso di aggiungere subito dopo le parole: « precedente articolo 9 », le altre: « o equipollenti », immediatamente precedute e seguite da una virgola.

FRUNZIO. Quando, in sede di Comitato ristretto, è stato approvato il citato articolo 9, avevo fatto una osservazione, che potrebbe essere ancora valida, circa l'inserimento del titolo della laurea in lettere e filosofia.

Però, sulla parola « equipollente », non sono favorevole.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. A me sembra che si stia complicando un problema abbastanza semplice.

Nell'articolo 9 abbiamo elencato diversi tipi di lauree, poiché si trattava di un concorso esterno. Nell'articolo in esame, invece, si tratta dell'inquadramento di personale già di ruolo nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per tali motivi, propongo un emendamento sostitutivo, nel senso di sostituire alle parole: « del titolo di studio previsto nel secondo comma lettere a) e b) del precedente articolo 924 », le altre: « di un diploma di laurea ».

In tal modo sono comprese tutte le lauree.

PETRUCCI. In tal caso, si anticipa la stessa formulazione del terzo comma dello stesso articolo in esame.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. È esatto. In tal modo il problema della diversità delle lauree non esiste più.

BIANCHI GERARDO. Sono d'accordo con quanto detto dal Sottosegretario onorevole Mazza, e pertanto ritiro il mio emendamento.

GEFTER WONDRICH. A me sembra che la suddetta formulazione dell'articolo in esame danneggerebbe coloro che sono diplomati.

L'articolo 66, infatti, dispone di riservare la metà dei posti disponibili al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Poiché i posti disponibili sono una novantina, complessivamente, verrebbero danneggiati coloro che si trovano già in una situazione di privilegio per poter essere sistemati secondo la legge vigente.

Infatti, anche col successivo articolo 67 sono riservati dei posti al personale di ruolo.

La riduzione è stata già decisa di 4, 3, 2 anni e non è il caso di insistervi. La mia richiesta (ed ho presentato in proposito un emendamento) riguarda la riserva.

FABBRI. In sede di Comitato ristretto l'emendamento da me proposto non è stato accettato: il Governo in un primo momento proponeva la metà dei posti, poi tre anni delle funzioni proprie, arrivando poi alla conclusione (ma non è che abbia accettato di buon grado questa soluzione) di considerare coloro che per almeno due anni abbiano svolto funzioni proprie nella carriera direttiva. Se l'onorevole Gefter Wondrich insiste sulla sua richiesta è chiaro che io mi riservo libertà di azione, vale a dire che ripresenterò

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

il mio emendamento che è stato respinto in sede di Comitato.

GEFTER WONDRICH. Non la metà dei posti, ma tutti.

FABRI. Esatto.

GEFTER WONDRICH. Propongo un emendamento all'articolo 66 nel senso che non la metà dei posti che risulta disponibile all'atto dell'entrata in vigore della legge, ma tutti i posti siano riservati a concorso per coloro che si trovano in possesso dei titoli di studio necessari. Dai competenti si fa osservare infatti che coloro i quali sono stati investiti di quelle funzioni verrebbero ad essere preferiti a quelli che hanno titolo efficace e competenza per essere inseriti nei ruoli.

ARMATO, *Relatore*. L'utilizzazione globale di tutti i posti disponibili a favore di chi andrebbe? Di due categorie: quella dei diplomati che svolgono queste funzioni, e la categoria di coloro che da un certo numero di anni è già inquadrata con una determinata qualifica nella carriera di gruppo C e svolge funzioni che possono essere considerate di concetto. Il dispositivo elaborato dal Comitato ristretto presenta l'inconveniente che mentre è certo che il 50 per cento dei posti può essere utilizzato, rimane incerto quale degli altri due raggruppamenti (titolati o non titolati) correrà alla conquista di questi posti attraverso un concorso per titoli.

FRUNZIO. Noi, dopo una lunga discussione in sede di comitato ristretto, facemmo una precisa proposta. Mi permetto pertanto di chiedere all'onorevole Wondrich di non insistere.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'Amministrazione non può rinunciare all'apporto vivificante delle nuove energie che attendono ansiosamente di servire lo Stato in una amministrazione tecnica qualificata come la nostra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gefter Wondrich.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 66 così emendato:

(Concorso riservato a consigliere).

« Metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale ammi-

nistrativo e tecnico di cui alle tabelle B e C dell'allegato I può essere conferita mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data suddetta, sia in possesso di un diploma di laurea ed abbia esercitato lodevolmente per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge ed economica, se più favorevole, d alla data del relativo provvedimento.

I posti compresi nella aliquota stabilita dal primo comma del presente articolo che risultino disponibili dopo l'applicazione del comma stesso possono essere conferiti mediante concorso ed esame riservato agli impiegati dell'Azienda suddetta di ruolo e non di ruolo, compreso quello straordinario, in possesso di un diploma di laurea.

È abrogato, per il personale dell'Azienda predetta, l'articolo 91 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

(È approvato).

Data l'ora tarda sospendo la discussione che sarà ripresa nel pomeriggio alle ore 18,30.

(La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 18,30).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3617 nel testo formulato dal Comitato ristretto, nonché la relativa votazione in linea di massima per poter avere sui medesimi il parere delle Commissioni I e V.

Abbiamo questa mattina votato l'articolo 66, passiamo ora all'articolo 67. Ne do lettura:

(Concorsi riservati nei ruoli della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico).

I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile e del personale tecnico di cui alle tabelle E ed F dell'allegato I possono essere conferiti:

1°) in misura del cinquanta per cento mediante concorso per titoli riservato agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Si prescinde dal possesso del titolo di studio per gli impiegati rivestenti una qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 240 che svolgono lodevolmente le anzidette mansioni da almeno sei anni. La valutazione delle mansioni proprie delle carriere di concetto va effettuata in relazione alle disposizioni della presente legge;

2°) i rimanenti posti mediante concorso per titoli ed esame, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda suddetta che, muniti almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale telefonico di 2° classe o di aiuto contabile di 2° classe o di operatore tecnico di 2° classe. Al concorso per titoli ed esame può essere altresì ammesso, a prescindere dal limite massimo di età, il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello straordinario alle dipendenze dell'Azienda predetta alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda e non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Per la valutazione dei titoli si applica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi contemporaneamente. La nomina in ruolo dei vincitori è disposta, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge, ed economica, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento.

L'inserimento in ruolo dei vincitori di ciascun concorso ha luogo nello stesso ordine con cui nel primo comma sono previsti i concorsi stessi.

In corrispondenza dei posti che risultino in soprannumero nella carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telegrafiche successivamente alla nomina a vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dei vincitori dei concorsi pre-

visti dal presente articolo, sono lasciati scoperti altrettanti posti in questa ultima qualifica.

Al personale nominato nella qualifica iniziale della carriera di concetto in applicazione del presente articolo sono attribuite le seguenti anzianità convenzionali:

1°) per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, una anzianità di tre anni, di due anni e di un anno e sei mesi se provenienti rispettivamente da qualifica con coefficiente di stipendio 345 e superiore, 284 e 240;

2°) per la promozione alla qualifica di segretario od equiparato, una anzianità di due anni e di anni uno, se provenienti rispettivamente da coefficienti di stipendio 345 e superiore o 284 ».

Da parte degli onorevoli Bianchi Gerardo ed altri è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo del n. 1°), del primo comma dell'articolo 67:

« 1°) In misura del cinquanta per cento mediante concorso per titoli riservato per i tre quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'azienda di Stato per i servizi telefonici che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e per i rimanenti due quinti agli impiegati in possesso del titolo di studio di istruzione di primo grado rivestenti una qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 240 e che svolgano lodevolmente le anzidette mansioni da almeno sei anni. La valutazione delle mansioni proprie delle carriere di concetto va effettuata in relazione alle disposizioni della presente legge ».

BIANCHI GERARDO. In pratica, l'unica differenza tra il testo da me proposto e quello originale, consiste nella inclusione dei tre quinti e due quinti.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Torno a ripetere che la soluzione più obiettiva, in merito all'argomento oggetto del n. 1°) del presente articolo, sembra a me essere quella proposta in partenza dal Governo.

In sede di Comitato ristretto, per la verità — e chiamo a testimoni i colleghi che ne fecero parte — io tentai di tornare sull'argomento; ma l'onorevole Bogoni mi fece rilevare come la questione fosse già stata approvata.

Io dissi ancora che era stato commesso un errore di valutazione di quello che è l'interesse del personale. La cosa rimase sospesa.

Siccome dall'emendamento testé letto mi accorgo che mi si dà ragione, in quanto si torna a discutere di questo articolo mettendo l'accento sulla sua importanza, io desidererei chiedere se non si fosse d'accordo di ritornare sul testo proposto dal Governo, che mi pare essere il più congeniale a quella che è la legittima aspettativa del personale.

BIANCHI GERARDO. D'accordo con quanto detto dal Sottosegretario, nel senso che l'articolo che abbiamo di fronte è quello che più ci ha preoccupato. Tutti animati dal desiderio di equilibrare le varie esigenze, ci siamo messi a cercare le varie formule che potessero fare al nostro scopo. Si era partiti da 10 e 5, poi si era andati ad 8 e 4, ecc. Infine ora, ferme restando le cifre prescelte dal Comitato ristretto, è parso a noi, considerata la quantità di personale interessato, avente certi diritti, che il mettere tre quinti e due quinti, cioè, praticamente, 60 per cento e 40 per cento, invece che 50 per cento e 50 per cento, potesse migliorare la situazione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La formula trovata, invece, a mio avviso, peggiora la situazione. Tenete presente che noi dovremmo fare, con un unico concorso, due graduatorie a diversi livelli. Potrebbe così accadere che i meno meritevoli fossero dichiarati vincitori, ed esclusi invece, nell'altra graduatoria, i più meritevoli in paragone; il che, nella stessa amministrazione, trattandosi di dipendenti che si conoscono da anni, provocherebbe sperequazioni e situazioni di sofferenza.

ARMATO, *Relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che ci troviamo di fronte ad una norma che, per la prima volta, stabilisce che si possa andare in una carriera superiore, senza esami, ma attraverso un concorso per titoli, e che le categorie beneficiarie si trovano in posizioni giuridiche, e di carriera, differenti.

Il n. 1°) dell'articolo di cui trattasi, secondo il testo del Comitato ristretto, prevederebbe un unico concorso per titoli. Cosa si può osservare? Si osserva che trattandosi, appunto, di concorso per titoli, con un punteggio per requisiti stabilito discrezionalmente dal potere esecutivo in via amministrativa, potrebbe, in linea di ipotesi, avvenire che i posti per l'equa distribuzione dei quali ci preoccupiamo, vadano tutti agli appartenenti ad una categoria. Nella ipotesi, ad esem-

pio, che il Ministero ritenesse, come prevalente, il requisito del titolo di studio, noi, praticamente, attraverso una legge, daremmo l'impressione di non voler promuovere anche quelli che non lo posseggono; se, viceversa, il Ministero intendesse dare la precedenza, non al titolo di studio, ma al grado di anzianità, non avremmo realizzato, comunque, alcuna garanzia.

Mi pare che l'impostazione di cui all'emendamento proposto dall'onorevole Bianchi, sia la seguente: abbiamo questi cento posti e due raggruppamenti di categorie, che, come entità numerica, partono da traguardi, direi, uguali. Garantiamo che i posti stessi siano ripartiti con equità. L'emendamento poi parla di tre quinti e due quinti, il che non mi sembra essere molto equo.

L'emendamento che si potrebbe proporre, a mio avviso, sarebbe invece quello che garantisce il 50 per cento dei posti ad ognuna delle categorie.

Mi sembra giusto poter garantire ai due gruppi uguali possibilità di utilizzare la legge.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io concordo con il Relatore.

FABBRI. Io credo che occorra fare attenzione alla situazione che si sta creando a questo punto della discussione, perché stiamo correndo il rischio di riprendere e ripresentare ognuno i nostri emendamenti.

L'articolo 67, così come formulato dal Comitato ristretto, è venuto fuori da una volontà comune di risolvere il problema. Ma è chiaro che, se si cerca di far passare degli emendamenti eventualmente presentati da una certa parte, io riprendo la mia libertà di azione, riproponendo gli emendamenti presentati dal mio gruppo politico.

Non vorrei che si arrivasse a tutto questo; si può cercare una soluzione.

Mi pare che si sia tutti d'accordo sulla necessità di evitare sperequazioni; stiamo inoltre attenti a non fare il gioco di 3 o 4 persone, ma, possibilmente, l'interesse di una categoria.

Per quel che concerne il punteggio, argomento sul quale si è soffermato l'onorevole Armato, a mio avviso, proprio per non dar luogo a possibili sperequazioni, dovrebbe essere il potere contrattuale dei sindacati a fare in modo che lo stesso venga rilasciato in base ad un determinato criterio. Noi saremo così garantiti, per quel che concerne il punteggio; sarà, infatti, il potere contrattuale di

ogni sindacato che dirà chiaramente, per esempio, che l'anzianità di servizio vale più del titolo di studio, o il contrario.

In caso contrario, correremmo molti rischi; tre quinti, due quinti... Ma chi si sente di assumersi queste grosse responsabilità? Cosa si farebbe? Gli interessi di un gruppo, forse, e non di tutti i lavoratori che prendono parte ad un determinato concorso. Quindi, o noi riproponiamo quanto stabilito dal Comitato ristretto, o, altrimenti, considero sempre l'emendamento presentato da me e dall'onorevole Francavilla come l'unico che possa garantire l'equità a tutte le categorie.

FRUNZIO. Per la precisione, desidero rilevare, innanzi tutto, che in sede di Comitato ristretto si rimase d'accordo che sull'articolo che stiamo esaminando potessero essere presentati degli emendamenti. Mi pare, quindi, che dal punto di vista ortodosso, siamo nella regolarità.

FABBRI. Il mio, in ogni caso, era un invito, non un'imposizione.

FRUNZIO. Circa l'osservazione dell'onorevole Armato, può capitare veramente che l'esecutivo dia valore preminente al titolo di studio.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il titolo di studio non può avere alcun valore nel senso da voi sostenuto, essendo lo stesso titolo per l'ammissione.

FRUNZIO. La nostra preoccupazione era proprio che il titolo di studio potesse avere un carattere di preminenza nei confronti di coloro che non l'hanno. Se l'onorevole Sottosegretario dice che questo pericolo non esiste...

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La preoccupazione di coloro che suggeriscono gli emendamenti è proprio l'opposta, quella, cioè, di un possibile valore preminente del titolo della maggiore anzianità di servizio.

FRUNZIO. Io ho ricevuto centinaia di telegrammi di persone che si preoccupano nel senso da me esposto, telegrammi che vengono dalla base non da segretari dei sindacati.

FABBRI. Cosa significa « segretari dei sindacati »? Se l'emendamento di cui si discute è stato proposto proprio dall'onorevole Bianchi sulla falsariga di quanto suggerito dal segretario del vostro sindacato!

FRUNZIO. Comunque in questo caso non ci sono fotografie.

GEFTER WONDRICH. Io ho ricevuto una nota con delle cifre, riguardanti le categorie di cui trattasi, esaminando la quale credo si

possa avere un criterio per questa *vezata quaestio*. Ne do lettura:

carriera di concetto amministrativa:	
posti messi a concorso	412
concorrenti non diplomati	500
concorrenti diplomati	430
carriera di concetto tecnica:	
posti messi a concorso	282
concorrenti non diplomati	350
concorrenti diplomati	300

Se queste cifre sono esatte, mi sembra che esista una preoccupazione piuttosto dei diplomati, dato che gli altri sono in numero superiore. Gradirei avere dei chiarimenti. Mi pare che il titolo di studio, in ogni caso, abbia sempre un suo valore, non soltanto per l'ammissione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ringrazio l'onorevole Gefter Wondrich delle informazioni che così diligentemente ha fornito.

Io ignoravo completamente il rapporto numerico tra diplomati e non diplomati; le cifre adesso dette mi confermano che se preoccupazione esiste, la stessa non è quella dei non diplomati, bensì dei diplomati, per la diversa consistenza numerica.

Quindi, il rimedio suggerito di dividere il 50 per cento in due porzioni uguali, serviva ad impedire che un gruppo assorbisse la quasi totalità dei posti.

Siccome, in ogni caso, non si tratta di problema di principio, ma di un accomodamento, io mi rimetto alla Commissione.

ARMATO, *Relatore*. Vorrei, innanzi tutto, sottolineare che si tratta di dare un riconoscimento non a tutti i lavoratori, bensì a quella parte che da anni svolge funzioni che sono proprie della carriera di concetto e che è, in atto, inquadrata nella carriera esecutiva.

Gli interessati, che sono nel numero riferito dall'onorevole Gefter Wondrich, appartengono a due gruppi: coloro che da tre anni svolgono le funzioni di cui sopra, e che posseggono il titolo di studio; coloro che svolgono dette funzioni da sei anni, senza avere titolo di studio.

Noi non vogliamo prendere posizione né per l'uno, né per l'altro dei gruppi; ci preoccupiamo unicamente che il beneficio che si intende concedere sia ripartito in maniera equa.

Considerato che, con atto di particolare privilegio, tutti i posti disponibili vengono riservati al personale interno, io penso che si possa realizzare il seguente accomoda-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

mento: si riduce, per quanto riguarda il numero 2, la cifra contemplata al 40 per cento, portando al 60 per cento, quindi, quella di cui al numero 1. Tale 60 per cento può essere diviso, a sua volta, equamente, in due parti uguali: il 50 per cento a coloro che posseggono il titolo di studio, e l'altro 50 per cento a coloro che non l'hanno.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero far notare che l'incremento dei posti per gli elementi di cui al numero 1 viene fatto a danno di una seconda categoria, la quale passa da una disponibilità del 50 per cento a quella del 40 per cento; io ho il dovere di dire che proprio questa seconda categoria è la più numerosa. Noi avremmo un numero maggiore di posti per la categoria numericamente meno consistente e, viceversa, meno posti per la categoria più numerosa. Il compromesso suggerito, quindi, si attuerebbe a danno di una categoria.

FRUNZIO. Torniamo allora al 50 per cento diviso a metà tra i due gruppi di interessati di cui al numero 1.

BIANCHI GERARDO. Date le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, che non mi paiono prive di motivi, riportiamo la disponibilità dei posti di cui al numero 1 al 50 per cento, dividendo poi detta disponibilità in due parti uguali tra i gruppi interessati.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi dichiaro felice di questa soluzione.

ARMATO, *Relatore*. D'accordo per tornare al 50 per cento.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Bianchi Gerardo ed altri, sostitutivo del numero 1 del primo comma dell'articolo 67, che risulta avere a questo punto la seguente dizione:

« 1°) in misura del 50 per cento mediante concorso per titoli riservato per la metà agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, purché tale servizio sia prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e per la rimanente metà agli impiegati in possesso del titolo di studio di istruzione di primo grado, rivestenti una qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 240 e che svolgano lodevolmente le anzidette mansioni da almeno sei anni. La valutazione delle man-

sioni proprie delle carriere di concetto va effettuata in relazione alle disposizioni della presente legge; ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il n. 2°) del primo comma, in merito al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'intero primo comma.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo, terzo e quarto comma sui quali non risultano proposti emendamenti.

(*Sono approvati*).

Per quanto riguarda l'ultimo comma, esiste il seguente emendamento aggiuntivo, presentato dagli onorevoli Fabbri e Francavilla:

« 3°) per la promozione alla qualifica di primo segretario od equiparato nel ruolo di cui alla tabella F dell'allegato I un'anzianità di tre anni e di un anno e sei mesi se proveniente rispettivamente da qualifica con coefficiente di stipendio 357 e 284 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'intero ultimo comma.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 67, nel suo insieme, il quale risulta avere la seguente formulazione:

ART. 67.

(*Concorsi riservati nei ruoli della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico*).

I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile e del personale tecnico di cui alle tabelle E ed F dell'allegato I possono essere conferiti:

1°) in misura del 50 per cento mediante concorso per titoli riservato per la metà agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, purché tale servizio sia prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

per la rimanente metà agli impiegati in possesso del titolo di studio di istruzione di primo grado, rivestenti una qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 240 e che svolgano lodevolmente le anzidette mansioni da almeno sei anni. La valutazione delle mansioni proprie delle carriere di concetto va effettuata in relazione alle disposizioni della presente legge;

2°) i rimanenti posti mediante concorso per titoli ed esame, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda suddetta che, muniti almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale telefonico di 2° classe o di aiuto contabile di 2° classe o di operatore tecnico di 2° classe. Al concorso per titoli ed esame può essere altresì ammesso, a prescindere dal limite massimo di età, il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello straordinario alle dipendenze dell'Azienda predetta alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda e non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Per la valutazione dei titoli si applica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi contemporaneamente. La nomina in ruolo dei vincitori è disposta, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge, ed economica, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento.

L'inserimento in ruolo dei vincitori di ciascun concorso ha luogo nello stesso ordine con cui nel primo comma sono previsti i concorsi stessi.

In corrispondenza dei posti che risultino in soprannumero nella carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche successivamente alla nomina a vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dei vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo, sono lasciati scoperti altrettanti posti in questa ultima qualifica.

Al personale nominato nella qualifica iniziale della carriera di concetto in applica-

zione del presente articolo sono attribuite le seguenti anzianità convenzionali:

1°) per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, una anzianità di tre anni, di due anni e di un anno e sei mesi se provenienti rispettivamente da qualifica con coefficiente di stipendio 345 e superiore, 284 e 240;

2°) per la promozione alla qualifica di segretario od equiparato, una anzianità di due anni e di anni uno, se provenienti rispettivamente da coefficienti di stipendio 345 e superiore o 284;

3°) per la promozione alla qualifica di primo segretario od equiparato nel ruolo di cui alla tabella *F* dell'allegato I un'anzianità di tre anni e di un anno e sei mesi se proveniente rispettivamente da qualifica con coefficiente di stipendio 357 e 284.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 68. Ne do lettura:

(*Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive*).

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, è indetto un concorso per titoli per i posti vacanti alla data del relativo bando nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle *H* ed *I* dell'allegato I. Il concorso è riservato agli impiegati e operai ed il personale non di ruolo, compreso quello straordinario, alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di pubblicazione della presente legge, fermo restando il disposto di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e si prescinde dal limite massimo di età. Si prescinde altresì dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva da almeno tre anni.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con effetto giuridico dal 1° luglio 1961, o dalla successiva data di assunzione in servizio, e con effetto economico, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento. Gli idonei sono nominati con l'anzidetta decorrenza nel limite dei posti risultanti disponibili alla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente

articolo e, ove occorra, anche in soprannumero entro il dieci per cento delle dotazioni stabilite per i ruoli organici delle carriere di cui al primo comma. L'eventuale soprannumero è riassorbito con le normali vacanze.

Al primo comma di tale articolo da parte del Governo è stato proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: agli impiegati e operai, aggiungere: di ruolo ».

ARMATO, *Relatore*. Si corre il rischio, in questa maniera, di non ammettere un operaio di ruolo, che presta però servizio da 10 anni, e di ammettere, invece, un operaio che è stato assunto ieri.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per quale ragione verrebbe ammesso un operaio assunto ieri?

ARMATO, *Relatore*. Quale salariato.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Salariato è anche colui che lavora da 10 anni.

FABBRI. Io desidererei sapere quali sono gli « operai di ruolo », perché questa dizione non esiste.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Gli uffici ritengono che si debba inserire quel « di ruolo » proprio per ammettere anche gli operai che nei nostri testi sono indicati come « operai salariati permanenti ».

FABBRI. Se si lascia unicamente la dizione « operai », quindi, senza aggiungere « permanenti », quando il concorso andrà per la registrazione alla Corte dei conti vi saranno difficoltà.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Gli uffici dicono che « di ruolo » significa appunto « permanenti ». Essendo di ruolo, sono permanenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, di cui ho sopra dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 68 che, a seguito dell'emendamento ora approvato, risulta avere la seguente formulazione:

(*Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive*).

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, è indetto un concorso per titoli per i posti vacanti alla data del relativo bando nelle qua-

lifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle *H* ed *I* dell'allegato I. Il concorso è riservato agli impiegati e operai di ruolo ed al personale non di ruolo, compreso quello straordinario, alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di pubblicazione della presente legge, fermo restando il disposto di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e si prescinde dal limite massimo di età. Si prescinde altresì dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva da almeno tre anni.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con effetto giuridico dal 1° luglio 1961, o dalla successiva data di assunzione in servizio, e con effetto economico, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento. Gli idonei sono nominati con l'anzidetta decorrenza nel limite dei posti risultanti disponibili alla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo e, ove occorra, anche in soprannumero entro il dieci per cento delle dotazioni stabilite per i ruoli organici delle carriere di cui al primo comma. L'eventuale soprannumero è riassorbito con le normali vacanze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 69:

(*Concorso riservato per la nomina ad allievo agente telefonico e ad inserviente*).

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico e del personale dei servizi di anticamera di cui, rispettivamente, alle tabelle *N* e *Q* dell'allegato I, dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 47 e 48 sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato per una volta soltanto al personale non di ruolo, ivi compreso quello straordinario, che alla data di pubblicazione del relativo bando abbia prestato servizio per almeno n. 180 giornate con mansioni proprie della carriera ausiliaria alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso del titolo di studio.

I posti che si rendono disponibili nella qualifica di allievo agente telefonico possono essere conferiti agli idonei del relativo concorso anzidetto con effetto dalla data in cui si manifesta la necessaria disponibilità di posti. A tal fine la graduatoria conserva efficacia per due anni dalla data del relativo decreto di approvazione.

A tale articolo non risultano presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 70, in merito al quale non risultano presentati emendamenti.

(Efficacia delle disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119).

Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli scrutini tenuti entro lo stesso periodo sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 71:

(Ricostruzione della carriera).

La ricostruzione della carriera di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328, deve essere operata con le norme e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, non tenendo conto delle limitazioni numeriche di posti contenute negli articoli 16, 17, 18, 23, 29, 30 e 32 del decreto stesso.

La ricostruzione della carriera, in conseguenza del venir meno delle limitazioni numeriche di cui al precedente comma, verrà attuata d'ufficio nei confronti degli aventi diritto, su deliberazione del Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di cui all'articolo 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1948.

Al personale che ha ottenuto la ricostruzione della carriera nei soppressi ruoli del gruppo C e cessato dal servizio senza aver conseguito, per ricostruzione o normale carriera, il grado nono, è attribuito detto grado

agli effetti anche del trattamento economico di quiescenza con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.

Il Governo propone il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma di tale articolo.

« Al personale che ha ottenuto la ricostruzione della carriera nei soppressi ruoli di gruppo C, cessato dal servizio senza aver conseguito per ricostruzione o normale carriera il grado IX, è attribuito detto grado, agli effetti anche del trattamento di quiescenza, con decorrenza dal giorno antecedente a quello di effetto della cessazione dal servizio ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero fare rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 72, inserito erroneamente dalla tipografia all'articolo 72, va invece collocato alla fine dell'articolo 71.

FRUNZIO. Io chiedo la soppressione di quest'ultimo comma, in relazione a quanto fatto nell'articolo 65.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ma sono due cose diverse.

BIANCHI GERARDO. Anch'io sono dell'avviso che occorrerebbe sopprimere tale comma; la norma tende ad ottenere la retrodatazione, il che fu ritenuto infondato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

ARMATO, *Relatore*. Il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato.

FABBRI. È stata fatta un'analogia con l'articolo 65. Premesso che io non desidero mai fare gli interessi di una sola persona, ma se possibile della collettività, desidero far rilevare che tale articolo 65 dava disposizioni in favore degli impiegati della carriera di concetto, in particolari situazioni, richiamandosi agli ex trentanovisti.

Quanto però affermato nel comma di cui trattasi, è una cosa differente.

Quanto poi al fatto che il Consiglio di Stato si sia pronunciato, mi spiace ma evidentemente al collega Bianchi è stata data un'informazione errata. Il Consiglio di Stato non si è pronunciato, e ritengo che noi non possiamo, perciò, anticipare un giudizio.

L'ultimo comma di cui trattasi io lo ritengo un atto di giustizia per il personale che risulta essere in una determinata situazione. Io non so, però, a questo punto, a quante persone lo stesso si riferisca. Perché, vedete, il fatto di trasferirlo alla fine dell'articolo 71, potrebbe essere qualcosa di più di un semplice spostamento.

L'emendamento che insieme ad altri colleghi io mi ero permesso di presentare all'ultima parte dell'articolo 71, emendamento riconosciuto all'unanimità giusto, in sede di Comitato, è qualche cosa di ben diverso da quest'ultimo comma che si vuole qui inserire.

Io non vorrei, insomma, che lo stesso fosse di ispirazione di qualcuno che non avendo visto passare, ad un certo articolo, quello che lui sperava, cercasse di tagliare le gambe ad altri. Io non sono d'accordo con certi aspetti, certe situazioni. Se mi si riesce a convincere che si tratta di un atto di giustizia, sarò pronto a dare il mio consenso; siccome però non lo ritengo tale, e lo suppongo di influenza di una persona, mi permetto di dire che non mi si troverà d'accordo.

AMADEI GIUSEPPE. Sono d'accordo con le conclusioni dell'onorevole Fabbri.

Vorrei aggiungere, però, che si tratta di promozioni che a suo tempo erano state già deliberate dal Consiglio di amministrazione, e che rimasero ferme solo perché impugnate erroneamente dalla Corte dei conti. Si tratta quindi di rendere un atto di giustizia agli interessati. Per questo ritengo che il comma debba rimanere.

FRUNZIO. Cercherò di essere brevissimo.

Innanzitutto io non sono certo tipo da subire pressioni, né di persone buone, né di persone cattive. A me è sembrato un atto onesto porre la condizione di tre anni come minimo di anzianità; ma il tutto non mi era stato sollecitato da alcuno. Mi è stato detto che nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si può essere promossi anche dopo 15 giorni; questo è disonesto, a chiunque si riferisca. È questa la ragione per la quale si era cercato in qualche modo di garantirci.

Il problema che io pongo, in ogni caso, è prettamente giuridico. Vi è in atto un ricorso al Consiglio di Stato. Non possiamo oggi legiferare disinteressandoci completamente di ciò. Mi pare che si scardinerebbe tutto il sistema dello Stato.

FRANCAVILLA. Siamo nella discussione di una legge che avrà valore per quanto abbiamo ritenuto di dover indicare. Se vi è una questione al Consiglio di Stato, la cosa non interessa la Camera in questo momento. Noi abbiamo il dovere di giudicare sulla sostanza della questione, di dare la nostra indicazione sulla sostanza e non sulla vertenza esistente tra Consiglio di Stato e gruppi di funzionari.

ARMATO, *Relatore*. Io vorrei pregare gli onorevoli componenti questa Commissione di esaminare l'ultimo comma dell'articolo 72,

che dovrebbe essere trasferito all'articolo 71, in sede di discussione delle tabelle riguardanti il grado IV, agli effetti di stabilire anche, se possibile, quanti saranno gli scrutinabili e quanti i posti.

Ed ora mi dispiace contraddire l'onorevole Frunzio, ma noi ci troviamo dinanzi al coefficiente 900, il quale è equiparato al grado di direttore generale. Il testo unico all'articolo 170 prevede che il conferimento della promozione a direttore generale possa avvenire anche senza neppure un giorno di anzianità, fino al punto che la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione.

Nel momento in cui abbiamo voluto stabilire una anzianità, abbiamo fissato un procedimento speciale, per quanto riguarda questo tipo di promozione.

È chiaro che, al di là delle motivazioni giuridiche, questa norma tende ad accrescere il numero dei candidati sulla base dei posti che sono disponibili.

Poiché non possiamo fare una legge su misura, il che non corrisponderebbe certo agli interessi dell'amministrazione, io pregherei di sospendere momentaneamente questo argomento, per discuterne alla fine, in relazione ai dati che è possibile avere circa il numero dei candidati e quello dei posti disponibili.

FABBRI. Io ritengo che intanto potrebbe approvarsi l'articolo 71, con i comma che risultano dal testo del Comitato ristretto. Si vedrà poi successivamente se vi sarà da aggiungere quell'ultima parte dell'articolo 72, della quale si discute.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Nessuna difficoltà. Soltanto che quando si approverà l'articolo 72, occorrerà trasferire l'ultima parte all'articolo 71.

ARMATO, *Relatore*. Io credo che sia bene accantonare l'argomento, onde poterlo discutere in relazione alle disponibilità di cui alle tabelle. Nel frattempo, l'onorevole Sottosegretario avrà il tempo necessario di accertare quanti sarebbero i concorrenti senza questo comma, e quanti con l'inclusione di questo comma, perché ritengo che principio importante sia quello di avere un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti disponibili.

FABBRI. Sono d'accordo. Sospensiva in ogni modo significa che l'ultima parte dell'articolo 72 rimane valida, e che eventualmente si vedrà se inserirla alla fine dell'articolo 71.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo ed il secondo comma dell'articolo 71, per i quali non esistono emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma di tale articolo, presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, salvo eventuale successiva aggiunta dell'ultimo comma dell'articolo 72, l'intero articolo 71 che risulta così formulato:

ART. 71.

(Ricostruzione della carriera).

La ricostruzione della carriera di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328, deve essere operata con le norme e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, non tenendo conto delle limitazioni numeriche di posti contenute negli articoli 16, 17, 18, 23, 29, 30 e 32 del decreto stesso.

La ricostruzione della carriera, in conseguenza del venir meno delle limitazioni numeriche di cui al precedente comma, verrà attuata d'ufficio nei confronti degli aventi diritto, su deliberazione del Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di cui all'articolo 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1948.

Al personale che ha ottenuto la ricostruzione della carriera nei soppressi ruoli di gruppo C, cessato dal servizio senza aver conseguito per ricostruzione o normale carriera il grado IX, è attribuito detto grado, agli effetti anche del trattamento di quiescenza, con decorrenza dal giorno antecedente a quello di effetto della cessazione dal servizio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 72, del quale do lettura:

ART. 72.

(Promozione ad ispettore generale).

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori di divisione nelle tabelle B e C dell'allegato I, inquadrati ai sensi degli articoli 6, quarto comma, e 8

del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, possono essere promossi in soprannumero ad ispettore generale, sempreché provvisti della prescritta anzianità, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 62.

Per i direttori di divisione inquadrati ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 504, il precedente comma si applica solo nei riguardi dei provenienti dai vincitori di concorsi per merito distinto di promozione all'ex grado VIII del ruolo di gruppo A.

Possono essere altresì promossi in soprannumero alla qualifica di ispettore generale, sempreché provvisti della prescritta anzianità, i direttori di divisione entrati nella carriera direttiva quali vincitori di concorso di accesso nei soppressi ruoli di gruppo A.

Tutte le promozioni conferite per la prima volta al personale, successivamente alla data di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, relativo alla ricostruzione della carriera del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato con legge 11 aprile 1953, n. 328, hanno effetto dalla data in cui il personale interessato ha maturato la prescritta anzianità.

BASILE. Io ho chiesto che l'articolo 72 sia soppresso.

ARMATO, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Basile di spiegarne le ragioni.

BASILE. Quando si dice: « possono essere promossi in soprannumero ad ispettore generale, sempreché provvisti della prescritta anzianità », io penso che si tratti di promozioni degli alti funzionari solo per anzianità. Lo Stato non deve promuovere per anzianità, ma deve promuovere i migliori. Io sono anziano, e non ritengo che essere anziano voglia dire essere superiore. Che interesse ha lo Stato a dire: « possono essere promossi in soprannumero ad ispettore generale, sempreché provvisti della prescritta anzianità » ?

Non vedo la ragione di approvare questo articolo 72, sempre restando accantonata l'ultima parte.

ARMATO, *Relatore*. Le ragioni addotte dall'onorevole Basile sono ragioni di principio, ragioni di principio che il Parlamento credo non abbia tenuto sufficientemente presenti quando è stata discussa la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Pitzalis, la

quale ha stabilito il criterio del soprannumero, cioè della concessione di un premio.

FRUNZIO. L'articolo dice « possono essere promossi » e non « devono essere promossi ».

BASILE. Io sono pronto a restare solo a votare contro questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Basile insiste ?

BASILE. Sì.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo prega l'onorevole Basile di non insistere nella richiesta, perché si tratta di una legge di inquadramento del personale. È una legge che si fa per venire incontro alle posizioni anormali del personale, che per molti anni ha vissuto senza leggi proprie e non ha avuto possibilità di sviluppo di carriera.

BASILE. Questi posti vengono dati agli ispettori generali e si turba l'aspettativa di gente che ha più diritto.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questa specie di turbativa non esiste, perché questa legge è stata fatta a vantaggio del personale. Vi è tutta una serie di adeguamenti degli organici e di sistemazione nei ruoli del personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 72 proposta dall'onorevole Basile.

(Non è approvata).

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 72, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

(Promozione ad ispettore generale).

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori di divisione nelle tabelle B e C dell'allegato I, inquadrati ai sensi degli articoli 6, quarto comma, e 8 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, possono essere promossi in soprannumero ad ispettore generale, sempreché provvisti della prescritta anzianità, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 62.

Per i direttori di divisione inquadrati ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 504 il precedente comma si applica solo nei riguardi dei provenienti dai vincitori di concorsi per merito distinto di promozione all'ex grado VIII del ruolo di gruppo A.

(Sono approvati).

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo presenta il seguente emendamento:

« Sostituire il penultimo ed ultimo comma con i seguenti:

« Entro il triennio di cui al primo comma possono altresì essere promossi in soprannumero ad ispettore generale, sempre che provvisti della prescritta anzianità, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di direttore di divisione; non possono per altro essere effettuati ulteriori scrutini anche prima della scadenza del suddetto triennio, quando i destinatari delle disposizioni dei precedenti commi abbiano tutti partecipato ad almeno uno scrutinio di promozione.

In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati scoperti altrettanti nella qualifica iniziale ».

I candidabili senza questo comma sono venti, con questo comma sono venticinque.

AMADEI GIUSEPPE. E i posti sono nove.

BIANCHI GERARDO. Mi permetto di domandare al Sottosegretario di Stato se con questo comma per gli scrutinabili non c'è più bisogno di avere tre anni di anzianità.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. I tre anni ci vogliono sempre. Mentre senza quel comma gli scrutinabili sono venti, con quel comma diventano venticinque.

FRUNZIO. Questi venticinque sono già ispettori generali e hanno una retrodatazione. È una disposizione transitoria solo per questi cinque.

FABBRI. Si potrebbe dire solo per questi cinque.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. È scritto in modo che rientrino quei cinque.

Vi pregherei di non insistere per la soppressione, altrimenti sembra che sia fatta per danneggiare qualcuno, e così non è.

FABBRI. Questa volta sono d'accordo col Governo.

ARMATO, *Relatore*. Se potessimo rivedere l'anzianità, potremmo ottenere lo stesso risultato. Perciò, vorrei pregare di accantonare questo comma.

PRESIDENTE. Se non vi è nulla in contrario, rinviemo la discussione dell'ultimo comma dell'articolo 72.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 73. Ne do lettura:

(Personale della carriera ausiliaria ex combattente).

Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è concesso un aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge.

I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.

Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero del decreto di inquadramento o di nomina nella carriera ausiliaria, possono optare per il trattamento più favorevole.

A tale articolo non risultano presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 74. Ne do lettura:

ART. 74.

(Trasferimenti di ruolo).

Gli impiegati rivestenti la qualifica iniziale dei ruoli organici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge forniscano le loro prestazioni presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici o nell'esclusivo interesse dei servizi di istituto della stessa azienda possono essere trasferiti, con il loro assenso, nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli dell'Azienda suddetta, nel limite dei posti risultanti disponibili dopo l'applicazione delle precedenti disposizioni della presente legge.

Gli impiegati appartenenti al ruolo organico di cui alla tabella *U* dell'allegato *II* alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio da almeno due anni presso uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella *P* dell'allegato *I*.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Gli interessati sono trasferiti in soprannumero nella qualifica corrispondente a quel-

la rivestita, conservando le anzianità possedute, nel limite della dotazione organica complessiva.

In corrispondenza dei posti in soprannumero, da riassorbirsi o per cessazione o per promozione degli impiegati trasferiti, ne sono lasciati scoperti altrettanti nella qualifica iniziale.

ARMATO, Relatore. Sarebbe bene a mio avviso sopprimere, al primo comma di tale articolo, l'aggettivo « esclusivo », che sembra a me pleonastico. Che significato ha « nell'esclusivo interesse... » ?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 74, con la soppressione, al primo comma, dell'aggettivo « esclusivo », così come suggerito dal relatore, onorevole Armato.

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Canestrari e Bianchi Gerardo è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo articolo 74-bis:

« I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina dei ruoli organici, presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere riscattati, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano pure nei confronti del personale straordinario assunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

CANESTRARI. Analoghe disposizioni sono previste dall'articolo 90 della legge 28 febbraio 1958, n. 119, per il personale allievo telefonista, assunto anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo di cui ho sopra dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 75 e lo pongo in votazione:

ART. 75.

(Applicabilità).

Le disposizioni della presente legge, salvo gli articoli 27, 31 terzo comma, 32, 34, 49, 55, 63, 64, 65 e 74 non si applicano al personale

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 76 e lo pongo in votazione:

ART. 76.

(Copertura della spesa).

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni faranno fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge con la disponibilità dei propri bilanci.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

(È approvato).

Ritorniamo all'emendamento presentato dall'onorevole Canestrari all'articolo 57 il cui esame era stato sospeso e del quale do lettura:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione per merito distinto o per idoneità sono inseriti a tutti gli effetti, sulla base della votazione complessiva riportata, nella graduatoria del primo corrispondente concorso od esame al quale avrebbero potuto partecipare qualora, alla data del relativo bando, fosse già stato disposto il collocamento negli anzidetti ruoli aggiunti ».

CANESTRARI. C'è stato un notevole ritardo, perché l'Amministrazione ha provveduto a fare dei concorsi e ad emanare dei provvedimenti, e qualche impiegato è stato danneggiato. Si tratta di riparare a quanto fatto dall'Amministrazione, che doveva provvedere in conformità.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io vorrei che la Commissione approfondisse la sostanza di questo emendamento, perché mi corre l'obbligo di dire che si riferisce a un solo funzionario, e non vorrei qui dire il motivo che mi preoccupa ancora di più per incitarvi ad accoglierlo, ma lo dico proprio per incitarvi a respingerlo.

BIANCHI GERARDO. Mi interessa sapere se è giusto.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Riguarda un

funzionario che si chiama Mazza come me. Il problema può anche essere giusto moralmente in quanto l'Amministrazione non ha provveduto alla ricostruzione della carriera di questo funzionario per qualche anno. Ma a una siffatta retrodatazione nel tempo, malgrado quello che ho detto prima, devo dichiarare qui che il Governo non è favorevole.

BIANCHI GERARDO. Bisogna essere coerenti.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io dico che se l'Amministrazione avesse provveduto alla ricostruzione di carriera di questo funzionario, questo funzionario avrebbe potuto partecipare a un concorso precedente. Ha partecipato a un concorso nel 1961; invece avrebbe partecipato a un concorso nel 1959 o nel 1957. Ma con questa volontà legislativa, ove approvassimo l'articolo, noi veniamo a inserirlo nel punteggio riportato adesso nella graduatoria del concorso di quattro anni fa, cioè inserirlo in una graduatoria precedente quando la commissione dell'ultimo concorso può avere attribuito punteggi con severità o blandizia diverse da quelle del concorso precedente. Poi ho desiderato dirvi che si tratta di un funzionario che poteva essere un mio lontano congiunto. Detto questo, per motivi di buon gusto, mi rimetto completamente, perché anche un atteggiamento negativo potrebbe essere fazioso in difesa di una mia dignità impalpabile, che in questo caso sarebbe fuori discussione. Quindi, mi rimetto alla Commissione.

BIANCHI GERARDO. Insisto per la votazione.

PETRUCCI. Si potrebbe mettere in coda a tutti quelli che allora hanno partecipato a quella graduatoria.

FRUNZIO. Se approviamo questo, approviamo anche l'ultimo comma dell'articolo 72 per coordinare la legge: a uno sì e a uno no?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 57:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione per merito distinto o per idoneità sono inseriti a tutti gli effetti, sulla base della votazione complessiva riportata nella graduatoria del primo corrispondente concorso od esame al quale avrebbero potuto partecipare qualora, alla data del relativo bando, fosse già stato disposto il collocamento negli anzidetti ruoli aggiunti ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

Do lettura dell'articolo 57 nel suo complesso:

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 57.

(Sistemazione di posizioni di carriera).

Gli impiegati che hanno preso parte ai concorsi di promozione a segretario per merito distinto e per esame speciale mediante colloquio banditi il 31 dicembre 1958 ed il 30 giugno 1959, aventi titolo, in relazione al punteggio riportato, ad utile collocamento nelle relative graduatorie, sono inseriti a tutti gli effetti, in base al punteggio stesso, nella graduatoria del primo corrispondente concorso al quale avrebbero potuto partecipare fruendo dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

A tal fine deve essere effettuata una nuova determinazione dei posti conferibili mediante concorsi banditi il 30 giugno 1958, il 31 dicembre 1958, il 30 giugno 1959, il 31 dicembre 1959, secondo la ripartizione proporzionale di cui all'articolo 361 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati aventi titolo all'inserimento in graduatoria a norma del primo comma del presente articolo, i quali risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti conferibili, sono inclusi, sempre secondo la votazione riportata, nella graduatoria del concorso immediatamente posteriore e, ove occorra, in quelle successive.

Fermo restando in ogni caso il disposto dell'articolo 70 della suddetta legge n. 119 del 1958, la decorrenza giuridica della promozione a segretario degli impiegati fruanti dell'articolo 9 della legge stessa non può essere riportata a data anteriore al 26 marzo 1958.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati partecipanti al concorso di promozione a segretario per esame speciale mediante colloquio bandito il 31 dicembre 1959.

Gli impiegati che conseguono la promozione a segretario in seguito all'inserimento in precedenti graduatorie sono ammessi agli scrutini tenuti posteriormente al 30 giugno 1958 per l'avanzamento a primo segretario, ai quali avrebbero partecipato qualora fossero risultati originari vincitori dei relativi concorsi. Tali scrutini sono rinnovati ora per allora per il conferimento del numero dei posti di volta in volta disponibili ai sensi dell'articolo 370 del suddetto testo unico.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione per merito distinto o per idoneità sono inseriti a tutti gli effetti, sulla base della votazione complessiva riportata, nella graduatoria del primo corrispondente esame al quale avrebbero potuto partecipare qualora, alla data del relativo bando, fosse già stato disposto il collocamento negli anzidetti ruoli aggiunti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 72 proposto dal Governo il cui esame era stato rinviato:

« Sostituire il penultimo comma con i seguenti:

« Entro il triennio di cui al primo comma possono altresì essere promossi in soprannumero ad Ispettore generale, sempreché provvisti della prescritta anzianità, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di direttore di divisione; non possono per altro essere effettuati ulteriori scrutini anche prima della scadenza del suddetto triennio, quando i destinatari delle disposizioni dei precedenti commi abbiano tutti partecipato ad almeno uno scrutinio di promozione.

In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati scoperti altrettanti nella qualifica iniziale ».

(È approvato).

L'ultimo comma dell'articolo 72 prenderebbe il posto dell'ultimo comma dell'articolo 71.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Passiamo alle tabelle.

Allegato n. 1, tabella A. Ne do lettura:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900(a)	Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	1
900	Direttore centrale	6
		<u>7</u>

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

Il Governo nella seduta del Comitato ristretto del 28 novembre 1962 ha presentato la seguente nuova tabella A:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° gennaio 1961
900(a)	Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	1
900(b)	Direttore centrale	8
		9

(a) È mantenuta fino all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

(b) Di cui due per incarichi ispettivi e di coordinamento di più ispettorati telefonici di zona.

SINESIO. Ho cercato, in questi giorni, di rendermi conto di quella che è la situazione dell'azienda dei telefoni.

Mi è sembrato di capire che all'interno dell'azienda si è creata una situazione paradossale, a parte il fatto che con questa legge si vogliono creare dei direttori centrali che non trovano, a mio avviso, alcuna giustificazione nell'organico dell'azienda stessa.

Una situazione paradossale, dicevo, perché il gruppo dei dirigenti, nell'azienda dei telefoni di Stato, è sproporzionato rispetto al numero dei dipendenti.

Si sta cercando, infatti, di creare un vertice che non è adeguato a quella che è la consistenza dei servizi telefonici. Io condivido pertanto la nomina di direttori generali ma non vedo come si possa proporre la nomina di direttori centrali, a meno che non si voglia burocratizzare al massimo questa azienda.

Tralascio di considerare i motivi elettorali che hanno ispirato il Governo nel proporre l'estensione di questo gruppo dirigente e l'allargamento di cariche direttive in seno all'azienda dei telefoni, ma su un punto credo che le osservazioni siano fondamentali: quando si vuole creare una qualifica di direttore centrale con coefficiente eguale a quello di direttore generale.

D'accordo che i sindacati hanno sollecitato la possibilità di una sistemazione generale, ma non possiamo assolutamente creare un apparato di direttori centrali, che ci met-

terebbe in condizione di essere criticati pubblicamente, per le ragioni che ho detto.

Propongo pertanto l'abolizione dei direttori centrali proposti, a meno che non si voglia ridurne il numero e non si voglia, nello stesso tempo, cambiarne la dizione, qualificandoli cioè direttori generali.

FABBRI. Credo che gli argomenti posti dall'onorevole Sinesio non debbano essere sottovolutati; tuttavia non dobbiamo sottovalutare la situazione dell'azienda di Stato dei servizi telefonici.

Noi accettiamo il concetto che l'organico dell'azienda telefoni debba essere riveduto; noi dobbiamo cercare di diminuire oppure eventualmente togliere addirittura alcune qualifiche, mentre altre debbono essere valorizzate e ampliate. Ma per il momento è necessario andare avanti con questa legge, perché i problemi da me citati possono formare oggetto della trattazione di tutto il complesso di norme che riguarda la telefonia di Stato in Italia, quando sarà trattata quella legge. Ma per arrivare a questo è necessario, intanto, potenziare l'azienda di Stato dei telefoni, e per far questo occorre anche potenziare le qualifiche.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per meglio chiarire il pensiero del Governo in proposito ritengo di dover dire agli onorevoli componenti la Commissione che il Governo stesso ritiene che si debba aumentare da sei a otto il numero dei posti di direttore centrale. Il Governo infatti ritiene indispensabile all'azienda dei telefoni di Stato la nomina di otto direttori centrali, quattro per ognuna delle due tabelle B e C, eliminando, si intende, la dizione di direttore centrale, coefficiente 900, alla prima tabella A.

Con questa proposta si intende anche dividere in modo equo la qualifica dei direttori centrali, rispettivamente tra personale amministrativo, quattro direzioni, e personale tecnico, quattro direzioni.

SINESIO. Ma non possiamo chiamarli ispettori generali?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Un ispettore generale non può dirigere la direzione centrale. Insisto pertanto perché sia mantenuta la dizione di direttore centrale.

PRESIDENTE. Tabella A. Il Governo propone di sopprimere la seconda parte che dice: «...900, Direttore centrale, numero dei posti 6». Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

Pongo in votazione la tabella A con la soppressione testé approvata:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900(a)	Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	1

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 844, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

(È approvata).

Passiamo alla tabella B. Ne do lettura.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato	10
500	Direttore di divisione o equiparato	28
402	Direttore di sezione o equiparato	44
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	68
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	
240	Consigliere di 3 ^a classe o equiparato	
		150

Il Governo propone di aggiungere, al primo punto, 4 posti di direttore centrale, coefficiente 900.

SINESIO. Propongo di ridurre a due.

PRESIDENTE. L'onorevole Sinesio propone di aggiungere, al primo punto: « Coefficiente 900, direttore centrale, numero dei posti: 2 ». Pongo in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento governativo aggiuntivo, al primo punto, delle parole: « coefficiente 900, Direttore centrale, numero dei posti 4 ».

(È approvato).

Al secondo punto della tabella B: « 670 Ispettore generale o equiparato, numero dei

posti 10 », l'onorevole Sinesio propone il seguente emendamento:

« Ridurre il numero dei posti da 10 a 5 ».

Lo pongo in votazione:

(Non è approvato).

L'onorevole Frunzio propone il seguente emendamento: « Aumentare i posti da 10 a 15 ». Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo punto della tabella nel testo governativo:

« 670 ispettore generale o equiparato 10 ».

(È approvato).

Al punto successivo: « 500 Direttore di divisione o equiparato numero dei posti 30 », l'onorevole Sinesio propone il seguente emendamento che pongo in votazione:

« Ridurre il numero dei posti da 28 a 20 ».

(Non è approvato).

L'onorevole Fabbri propone il seguente emendamento:

« Aumentare il numero dei posti da 28 a 30 ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al punto successivo: « 402, Direttore di sezione o equiparato, numero dei posti 44 », l'onorevole Sinesio propone il seguente emendamento: « Ridurre il numero dei posti da 44 a 40 ». Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'onorevole Fabbri propone il seguente emendamento: « Aumentare il numero dei posti da 44 a 50 ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per i successivi punti della tabella B, Consigliere di prima, seconda e terza classe o equiparato, il Governo propone di mantenere il numero di 68 posti.

FABBRI. Ritengo che si possa arrivare a ottanta posti.

Abbiamo aumentato i direttori centrali da sei a otto, abbiamo aumentato i direttori di divisione e i direttori di sezione e non vedo perché i consiglieri delle tre classi debbano restare immutati.

PRESIDENTE. L'onorevole Frunzio, facendo proprie le osservazioni dell'onorevole

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

Fabbi, propone il seguente emendamento: « Aumentare il numero dei posti da 68 a 80 », Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella B nel nuovo testo, con gli emendamenti testè approvati:

TABELLA B.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale o equiparato	10
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato	50
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	80
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	
240	Consigliere di 3 ^a classe o equiparato	
		174

(È approvata).

Passiamo alla tabella C. Ne do lettura:

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato	15
500	Direttore di divisione o equiparato	28
402	Direttore di sezione o equiparato	60
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	97
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	
		200

Il Governo propone di aggiungere, al primo punto: « Coefficiente 900, Direttore centrale, numero dei posti 4 ».

L'onorevole Sinesio propone un emendamento all'emendamento governativo, cioè:

« Ridurre da quattro a due il numero dei posti ».

Pongo in votazione l'emendamento governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sinesio.

(Non è approvato).

Al secondo punto della tabella C: « 670 Ispettore generale o equiparato, numero dei posti 15 », l'onorevole Sinesio propone il seguente emendamento che pongo in votazione: « Ridurre il numero dei posti da 15 a 10 ».

(Non è approvato).

Al punto successivo della tabella C: « 500, Direttore di divisione o equiparato, numero dei posti 28 », il Governo propone il seguente emendamento: « Aumentare il numero dei posti da 28 a 30 ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al punto successivo sempre della tabella C, l'onorevole Sinesio propone il seguente emendamento: « Ridurre il numero dei posti di direttore di sezione o equiparato, coefficiente 402, da 60 a 50 ». Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la tabella C nel nuovo testo, con gli emendamenti testè approvati:

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale o equiparato	15
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato	60
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	97
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	
		206

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella D, alla quale non risultano presentati emendamenti.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

TABELLA D.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI DIRETTORI DI UFFICIO INTERURBANO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500(a)	Primo direttore capo di ufficio interurbano	16
402(a)	Direttore capo di ufficio interurbano	21
340(a)	Direttore di ufficio interurbano	33
		<u>70</u>

(a) È concessa, dopo tre anni di permanenza nella qualifica senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

(È approvata).

Do lettura della tabella E:

TABELLA E.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	25
402	Segretario principale	60
340	Primo segretario	120
284	Segretario	} 895
240	Segretario aggiunto	
211	Vice segretario	
		<u>1.100</u>

L'onorevole Fabbri propone il seguente emendamento: « Sostituire la tabella E con la seguente »:

TABELLA E.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	45
402	Segretario principale	100
340	Primo segretario	180
284	Segretario	} 775
240	Segretario aggiunto	
211	Vice Segretario	
		<u>1.100</u>

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della tabella F:

TABELLA F.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE TECNICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo - Dirigente tecnico superiore	28
402	Segretario principale - Dirigente tecnico principale	60
340	Primo segretario - Primo dirigente tecnico	120
284	Segretario - Dirigente tecnico	} 592
240	Segretario aggiunto - Dirigente tecnico aggiunto	
211	Vice segretario - Vice dirigente tecnico	
		<u>800</u>

L'onorevole Fabbri propone il seguente emendamento: « Sostituire la tabella F con la seguente »:

TABELLA F.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE TECNICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo - Dirigente tecnico superiore	40
402	Segretario principale - Dirigente tecnico principale	75
340	Primo segretario - Primo dirigente tecnico	145
284	Segretario - Dirigente tecnico	} 540
240	Segretario aggiunto - Dirigente tecnico aggiunto	
211	Vice Segretario - Vice dirigente tecnico	
		<u>800</u>

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della tabella G:

TABELLA G.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI CAPI TURNO E DEGLI ASSISTENTI DI COMMUTAZIONE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357	Capo turno di commutazione - Assistente di commutazione di 1ª classe	150
284	Assistente di commutazione.	225
		<u>375</u>

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

L'onorevole Canestrari propone il seguente emendamento: « Aggiungere al testo governativo la seguente nota:

(a) È concessa, dopo tre anni di permanenza nella qualifica senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 365, cumulabile con le altre maggiorazioni.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella G con lo emendamento testé approvato.

TABELLA G.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI CAPI TURNO E DEGLI ASSISTENTI DI COMMUTAZIONE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357(a)	Capo turno di commutazione — Assistente di commutazione di 1 ^a classe	150
284(a)	Assistente di commutazione	225
		<u>375</u>

(a) È concessa, dopo due anni di permanenza nella qualifica senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 17 maggio 1961, n. 365, cumulabile con le altre maggiorazioni.

(È approvata).

Poiché alle tabelle H, I, L, non risultano presentati emendamenti, le porrò successivamente in votazione.

TABELLA H.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI UFFICIALI TELEFONICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345(a)	Ufficiale telefonico superiore.	50
284	Primo ufficiale telefonico	1.950
240	Ufficiale telefonico di 1 ^a classe	} 3.700
211	Ufficiale telefonico di 2 ^a classe	
193	Ufficiale telefonico di 3 ^a classe	
		<u>5.700</u>

(a) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(È approvata).

TABELLA I.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI ED OFFICINE TELEFONICHE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357	Capo Centrale di 1 ^a classe — Capo officina di 1 ^a classe — Capo tecnico di 1 ^a classe.	140
284	Capo centrale — Capo officina — Capo tecnico	230
240	Operatore tecnico di 1 ^a classe	} 530
211	Operatore tecnico di 2 ^a classe	
193	Operatore tecnico di 3 ^a classe	
		<u>900</u>

(È approvata).

TABELLA L.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE DI ARCHIVIO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	42
229	Primo archivista	89
202	Archivista	} 169
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		<u>300</u>

(È approvata).

Do lettura della tabella M:

TABELLA M.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE AIUTO CONTABILE (AD ESAURIMENTO).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345(a)	Aiuto contabile principale.	90
284	Primo aiuto contabile	130
240	Aiuto contabile di 1 ^a classe	} 380
211	Aiuto contabile di 2 ^a classe.	
193	Aiuto contabile di 3 ^a classe.	
		<u>600</u>

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

L'onorevole Frunzio propone il seguente emendamento: « Sostituire la tabella M con la seguente »:

TABELLA M.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE AIUTO CONTABILE (AD ESAURIMENTO).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345(a)	Aiuto contabile principale	100
284	Primo aiuto contabile	150
240	Aiuto contabile di 1 ^a classe	} 350
211	Aiuto contabile di 2 ^a classe	
193	Aiuto contabile di 3 ^a classe	
		600

La pongo in votazione.

(È approvata).

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per le successive tabelle il Governo ha presentato testi sostitutivi del testo governativo stesso. Il Governo ritiene, anche per l'aggiunta di una ulteriore tabella Q, di meglio coordinare e meglio specificare i ruoli del personale.

PRESIDENTE. Do lettura della tabella N:

TABELLA N.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	80
159	Usciere capo	} 529
151	Usciere	
142	Inserviente	
		610

Il Governo propone il seguente emendamento che pongo in votazione.

« Sostituire la tabella N con la seguente:

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEGLI AGENTI DI ESERCIZIO TELEFONICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° gennaio 1961
238	Agente telefonico superiore	15
210	Agente telefonico di 1 ^a classe	45
190	Agente telefonico di 2 ^a classe	} 400
170	Agente telefonico di 3 ^a classe	
150	Allievo agente telefonico	
		460

(È approvata).

Do lettura della tabella O:

TABELLA O.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO (AD ESAURIMENTO)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° gennaio 1961
238	Capo commesso principale	16
210	Capo commesso di 1 ^a classe	29
190	Capo commesso di 2 ^a classe	} 135
170	Primo commesso	
		180

Nota. — In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella N.

Il Governo propone il seguente emendamento, che pongo in votazione:

« Sostituire la tabella O con la seguente:

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO (AD ESAURIMENTO)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° gennaio 1961
238	Capo commesso principale	16
210	Capo commesso di 1 ^a classe	29
190	Capo commesso di 2 ^a classe	} 150
170	Primo commesso	
		150

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

Nota — In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella Q. (È approvata).

Do lettura della tabella P:

TABELLA P.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEGLI AGENTI TECNICI DEI SERVIZI TELEFONICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore . . .	8
210	Agente tecnico di 1 ^a classe . . .	30
190	Agente tecnico di 2 ^a classe . . .	162
170	Agente tecnico di 3 ^a classe . . .	
150	Allievo agente tecnico . . .	200

Il Governo propone il seguente emendamento, che pongo in votazione:

« Sostituire la tabella P con la seguente:

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEGLI AGENTI TECNICI DEI SERVIZI TELEFONICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° gennaio 1961
238	Agente tecnico superiore . . .	12
210	Agente tecnico di 1 ^a classe . . .	38
190	Agente tecnico di 2 ^a classe . . .	150
170	Agente tecnico di 3 ^a classe . . .	
150	Allievo agente tecnico . . .	200

(È approvata).

Pongo in votazione la nuova tabella Q, proposta dal Governo.

ALLEGATO I

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DEI SERVIZI DI ANTICAMERA.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° gennaio 1961
180	Commesso capo	1
173	Commesso	14
159	Usciere Capo	135
151	Usciere	
142	Inserviente	150

(È approvata).

Pongo in votazione l'allegato II del testo governativo.

ALLEGATO II.

PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI PERMANENTI DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

	Numero dei posti
Mestieri vari:	
1 ^a categoria (coefficiente 167) . . .	20
2 ^a categoria (coefficiente 157) . . .	20
3 ^a categoria (coefficiente 151) . . .	15
4 ^a categoria (coefficiente 148) . . .	15
	70

(È approvata).

Resta da approvare l'articolo 11, il cui esame era stato rinviato.

Vi è anzitutto un emendamento dell'onorevole Sinesio che dice: « Sopprimere l'articolo undici ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

L'onorevole Bianchi Gerardo propone ora il seguente emendamento:

« All'articolo 11, sostituire le parole: con almeno tre anni di anzianità, con le parole: con almeno due anni di anzianità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con lo emendamento testé approvato:

ART. 11.

(Nomina dei direttori centrali).

I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali dei ruoli organici della carriera direttiva della Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno due anni di anzianità nella qualifica.

(È approvato).

Per quanto concerne la questione della decorrenza, do la parola al Governo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo pro-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

pone: decorrenza, agli effetti economici: 2 febbraio 1962; agli effetti giuridici: primo gennaio 1961.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito, salvi naturalmente i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio al riguardo.

(Così rimane stabilito).

In tal caso chiedo di essere autorizzato a procedere alla formulazione di una norma al riguardo che sarà sottoposta al parere delle Commissioni I e V ed eventualmente poi all'approvazione definitiva di questa Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'approvazione definitiva nonché la votazione a scrutinio segreto dell'intero disegno di legge sono rinviate in attesa del parere delle Commissioni I e V.

La seduta termina alle 23.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI